

CCCXXVI SEDUTA

(Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1979

Presidenza del Presidente RUSSO

indi

del Vice Presidente D'ALIA

indi

del Vice Presidente PINO

INDICE

	Pag.		
Congedi	1051	CAPITUMMINO	1086
Disegni di legge:		LEANZA	1087
(Comunicazione d'invio alle competenti Commissioni legislative)	1052	LA RUSSA	1087
(Votazione di richiesta di procedura d'urgenza)	1053	MATTARELLA, <i>Presidente della Regione</i>	1087
		NICITA, <i>Assessore alla Presidenza</i>	1089
«Norme sul riordino urbanistico-edilizio» (595 - 588 - 589/A) (Discussione):		ROSSO	1089
PRESIDENTE 1054, 1073, 1074, 1076, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083	1084	«Norme finanziarie per l'attuazione di disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie» (584/A) (Discussione):	
TRAINA, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1054	PRESIDENTE	1090, 1091, 1092, 1093
BARCELLONA	1056	CAGNES, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1090
TAORMINA	1059	«Liquidazione a saldo degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1977 e precedenti» (571/A) (Discussione):	
SARDO INFIRRI	1060	PRESIDENTE	1093, 1095
PAOLONE	1061, 1079	CAGNES *, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1093
RAVIDA	1066	CANGIALOSI, <i>Presidente della Commissione finanza</i>	1094
GRILLO MORASSUTTI	1069	MACALUSO, <i>Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale</i>	1094
FASINO *, <i>Assessore al territorio ed all'ambiente</i>	1070, 1077	«Pagamento saldo spese per le scuole materne gestite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51» (540 - 449/A) (Discussione):	
CUSIMANO	1075	PRESIDENTE	1095, 1096
MESSANA	1077	CAGNES, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1095
SCIANGULA	1078	«Incremento del fondo di cui all'art. 3, n. 5, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Ircac» (602/A) (Discussione):	
VIZZINI	1078	PRESIDENTE	1096, 1097, 1098
SARDO		CANGIALOSI, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1097
«Celebrazioni di Luigi Sturzo» (497/A) (Seguito della discussione):			
PRESIDENTE	1084, 1085		
«Norme concernenti l'utilizzazione provvisoria del personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori Enal, Inapli e Iniasa, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104» (594/A) (Discussione):			
PRESIDENTE	1085, 1086, 1088, 1089, 1090		
STORNELLO, <i>Presidente della Commissione</i>	1085		
MESSINA	1086, 1089		

VIII LEGISLATURA

CCCXXVI SEDUTA

16 MAGGIO 1979

RAVIDA	1097
Interrogazione:	
(Annunzio)	1052
Mozione (Determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE	1053, 1054
MATTARELLA, <i>Presidente della Regione</i>	1054
VIZZINI	1054
CUSIMANO	1054
Sui lavori dell'Assemblea:	
PRESIDENTE	1098

(*) Intervento corretto dall'oratore.

La seduta è aperta alle ore 18,25.

MARINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cardillo, De Pasquale, Montanti, Ordile, Pullara e Zappalà hanno chiesto congedo per la presente seduta.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Comunicazione d'invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, sono stati inviati alle competenti commissioni legislative i seguenti disegni di legge:

« Agricoltura e foreste »

— « Norme urgenti per l'applicazione delle disposizioni legislative concernenti le eccezioni alla proroga dei contratti agrari » (599);

— « Interventi urgenti per il settore forestale » (603).

« *Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione* »

— « Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori della S.p.A. Ceramica di Caltagirone » (600).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione presentata.

MARINO, *segretario*:

« Al Presidente della Regione — premesso che con legge 21 dicembre 1978, numero 861, il rifornimento idrico delle Isole Eolie è stato assegnato al Ministero della Difesa che dovrebbe provvedervi a mezzo della Marina Militare; considerato che sin dallo scorso mese di gennaio le autorità comunali e provinciali hanno fatto presente che detto adempimento sarebbe stato assolutamente impossibile, almeno per un certo periodo dell'anno (stagione turistica), soprattutto per la insufficienza dei mezzi di cui dispone la Marina Militare; considerato, altresì, che dal susseguirsi di incontri (sembra anche di riunioni a livello tecnico) sono state preannunciate soluzioni imminenti, ma che, fino ad oggi, nulla di concreto si è verificato; ritenuto che ormai le genti eoliane (autorità comunali, cittadini, operatori economici) sono al limite di qualunque senso di sopportazione e che, l'altro ieri, il Consiglio comunale di Lipari ha votato, in seduta straordinaria, un civile ordine del giorno sollecitando gli organi di governo nazionale e regionale (il problema è di giorni e non di settimane) ad intervenire con estrema urgenza; presumendo che non sfuggirà al Governo della Regione né il senso civico dimostrato sino ad ora, né l'esasperazione di oggi

— per conoscere:

a) le iniziative assunte sino ad oggi per la soluzione del problema;

b) i provvedimenti urgenti e non differibili che intende porre in essere per garantire che una onesta comunità pulsante di vita, di iniziative, non arresti bruscamente la propria attività lavorativa con conseguenze incalcolabili sia sul piano economico sia

sul piano occupazionale » (785) (*Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza*).

D'ALIA - LEANZA - GERMANÀ.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è stata già inviata al Governo.

Votazione di richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame di disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: — Richiesta di procedura di urgenza con relazione orale per il disegno di legge: « Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori delle ditte Cora Confezioni Messina - Mct il Monello di Messina e Maglificio Tukor di Barcellona ».

La pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Determinazione della data di discussione di mozione.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 111.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MARINO, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana

considerato che i clamorosi sviluppi dell'inchiesta giudiziaria sullo scandalo della diga Garcia e del Consorzio di bonifica Alto e Medio Belice chiamano in causa le responsabilità dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in quanto, in occasione del dibattito in Aula del 17 maggio 1978, egli, rispondendo all'interpellanza n. 279 del 24 febbraio 1978, che denunciava i criteri seguiti per il pagamento degli indennizzi di

terreni espropriati a grandi proprietari e speculatori:

1) ha negato contro ogni evidenza fatti e circostanze che in quel documento venivano enumerati e che invece sono stati accertati e puntualmente confermati dai primi esiti dell'inchiesta giudiziaria in corso;

2) ha lodato l'operato del Consorzio, del quale ha apprezzato presunti "rigorosi criteri" adottati per la valutazione degli indennizzi, offrendo così una copertura ad un'azione amministrativa palesemente in contrasto con la legge;

3) ha affermato strumentalmente che "il comportamento del Consorzio è stato valutato positivamente anche dal magistrato che ha autorizzato il pagamento diretto", quasi che nella fattispecie il magistrato non avesse, a termine delle norme vigenti, il semplice dovere di accertare esclusivamente la legittimità del titolo degli espropriati ed avesse invece anche la potestà di valutare nel merito l'entità degli indennizzi liquidati;

rilevato che, a prescindere dall'organo finanziatore dei lavori della diga Garcia, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, posto innanzi a precise e dettagliate denunce, non poteva né doveva sottrarsi all'obbligo di esercitare la funzione di controllo sull'attività del Consorzio di bonifica Alto e Medio Belice, effettuando le opportune indagini e ispezioni amministrative e adottando le necessarie conseguenti misure;

ritenuto pertanto che l'Assessore per l'agricoltura e le foreste non può godere ulteriormente della fiducia dell'Assemblea avendo egli nella vicenda della diga Garcia, come risulta dagli atti parlamentari, tentato di deviare il giudizio dell'organo assembleare, al fine di sottrarsi a proprie responsabilità e dare copertura a responsabilità altrui, e tenuto inoltre un comportamento che è risultato pregiudizievole per l'interesse della Pubblica Amministrazione e del collettivo, generale interesse che non può tollerare sperperi e sprechi di miliardi delle finanze pubbliche,

esprime

censura nei confronti dell'onorevole Giuseppe Aleppo, Assessore regionale per l'agri-

coltura e le foreste, e lo invita a dimettersi » (111).

VIZZINI - AMMAVUTA - LAUDANI - AMATA - BARCELLONA - BUA - CAGNES - CARERI - CARFÌ - CHESARI - DE PASQUALE - FICARRA - GENTILE - GRANDE - GUELI - LAMICELA - LUCENTI - MARCONI - MESSANA - MESSINA - MOTTA - TOSCANO - TUSA.

MATTARELLA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Presidente della Regione*. Pur rilevando che la mozione, ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento interno, può configurarsi come una mozione di sfiducia, rinuncio ad avvalermi dei termini previsti dal suddetto articolo e propongo che la mozione stessa venga discussa nella seduta successiva.

VIZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI. Mi dichiaro d'accordo sulla proposta del Presidente della Regione.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Chiedo che alla discussione della mozione numero 111 venga abbinato lo svolgimento dell'interpellanza numero 509 da me presentata questa mattina, che tratta lo stesso argomento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane stabilito che la mozione numero 111 sarà discussa nella prossima seduta unitamente all'interpellanza numero 509.

Discussione del disegno di legge: « Norme sul riordino urbanistico-edilizio » (595 - 588 - 589/A).

PRESIDENTE. Si passa al quarto punto

dell'ordine del giorno: — Discussione di disegni di legge.

Si inizia con l'esame del disegno di legge: « Norme sul riordino urbanistico-edilizio » (595-588-589/A), posto al numero 1.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Traina.

TRAINA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 27 dicembre 1978, numero 71, erano stati affrontati anche i temi relativi all'abusivismo edilizio, ricercando una soluzione che consentisse di superare la situazione di disarticolazione edilizia del territorio in un contesto di riordino globale che non si qualificasse sanzionatorio e quindi punitivo nei confronti di chi ebbe a violare le leggi in assenza di un assetto che desse certezza.

Questo sforzo, che per alcuni versi oserei definire notevole per l'impegno e la serietà con cui era stato affrontato sia dalla Commissione che dal Governo, non ha potuto spiegare i propri effetti (che indubbiamente non avrebbero potuto che essere di grande interesse per la comunità nella direzione della certezza) appunto perché il Commissario dello Stato, il 22 dicembre scorso, ha impugnato davanti alla Corte costituzionale le dette norme rilevandone presunte illegittimità.

La certezza della legittimità del disegno complessivo di riordino avrebbe potuto fare attendere il dispiegarsi del giudizio della Corte costituzionale; tuttavia, i tempi che la stessa Corte normalmente impiega per pervenire alle decisioni sono tali da non fare presumere una rapida soluzione del problema. Da ciò nasce l'attuale proposta che, al di là del contenuto sostanziale ed al di là della strada prescelta, giudicabile forse ristretta o inadeguata, ovvero ancora contorta, va vista nel suo reale significato come volontà di sciogliere il nodo dell'abusivismo e, quindi, di porre le reali premesse per un riordino urbanistico-edilizio a lungo atteso.

Il testo votato dalla Commissione, dopo un lungo dibattito ed un vasto approfondimento del tema, ripercorre il disegno di legge già configurato con l'approvazione del Titolo settimo della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 15 di-

cembre scorso. Si è voluto, infatti, in ogni caso, evitare di aprire un conflitto più vasto fra legislatore regionale e Commissario dello Stato, un conflitto la cui rilevanza balza evidente agli occhi degli onorevoli colleghi.

La possibilità, infatti, di superare l'ostacolo attraverso la sperimentazione di una normativa che aggirasse l'impugnativa stessa avrebbe potuto prestare il fianco ad una impugnativa su principi che forse sarebbero apparsi insuperabili.

La reiterazione del testo, invece, permette di raggiungere un primo ed immediato scopo che è quello di ribadire la precisa posizione dell'Assemblea regionale in tutte le sue componenti politiche sul tema della sanatoria ed evita di offrire nuovi spunti al Commissario dello Stato rispetto a quelli di facile superamento che hanno costituito oggetto dell'impugnativa.

Ma l'intervento dell'Assemblea appare ancora più significativo sul piano politico. Esso, infatti, si colloca nel solco della tradizione dell'Assemblea regionale e delle sue forze politiche, sensibili alle istanze che provengono dalla comunità attraverso la presa di coscienza e la conseguente identificazione del fenomeno « abusivismo ». Non si può, infatti, disconoscere che tale fenomeno è il frutto di una legislazione che talvolta è arrivata con notevole ritardo rispetto alle attese, che ancora non si è calata nella realtà su cui aveva da dispiegare gli effetti e che, nella tensione di raggiungere alcuni obiettivi troppo spesso elusi, ha dovuto travolgere alcuni passaggi obbligati; ma è anche il frutto della situazione economica reale della nostra Sicilia, dei grandi ritardi con cui sono stati conseguiti certi scopi e del mancato livellamento della realtà siciliana a quella nazionale. Da ciò la necessità di colmare lo iato fra situazione di fatto ed ipotesi da conseguire, da ciò, in piccolo, l'esigenza dell'emigrante tornato di conseguire il bene-casa e di conseguenza di raggiungere una nuova qualità della vita.

L'abusivismo nella più vasta parte delle situazioni è il frutto del tentativo del lavoratore di conseguire la casa ed una realtà politica sensibile alle attese della comunità non può che quantificare e quindi qualificare questa realtà e venire incontro ad essa al di là della severità dell'astrazione.

Questi sono, dunque, i temi pregnanti che

ci hanno condotto a ribadire oggi, in quest'Aula, un testo di legge che, più che essere una tesi, è una risposta.

Scendendo, ora, all'analisi particolare degli articoli, vi sono da sottolineare i precisi compiti che si collegano al potere degli enti locali chiamati responsabilmente in questo delicato settore ad esercitare una funzione che coinvolge gli interessi della comunità in modo particolare. Sono, infatti, i comuni stessi, a mezzo di delibere consiliari, che devono provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, alla perimetrazione delle zone, delimitandone gli agglomerati sorti entro il 30 settembre 1978. La deliberazione, peraltro, è vincolata alla caratteristica degli agglomerati per evitare un riordino che esuli dalla sua reale funzione e diventi invece la soluzione per il caso singolo.

Sul tema delle procedure per realizzare il riordino il testo affida alla singola domanda del cittadino la richiesta di rilascio della concessione in sanatoria attraverso la presentazione di una documentazione idonea a dimostrare che l'immobile è stato costruito in data anteriore al 30 settembre 1978 e che ha caratteristiche tali da consentire la ricomprensione fra quelli da sanare.

Gli oneri previsti sono variati e calibrati in rapporto alle finalità dell'edificato ed ancora al reddito del proprietario o alle caratteristiche dell'immobile.

Si è cercato ancora una volta, attraverso tali procedure, di venire opportunamente incontro a quelle categorie di cittadini, che, piuttosto che essere considerati violatori di legge, sono da considerare cittadini che hanno cercato di conquistare attraverso il lavoro il bene-casa.

La generalizzazione della sanatoria, velitarismo cui non sarebbe sfuggita una legislazione che avesse potuto e voluto fare demagogia, è stata puntualmente respinta, ricercando reali ipotesi da ricomprendere. Da ciò nasce, onorevoli colleghi, la lunga serie di inammissibilità individuate all'articolo 3, con le quali da un lato si è respinta una sanatoria che investisse situazioni che affondavano le proprie radici nella semplice speculazione e dall'altro evitando di rinunciare ad alcuni presupposti cui la legislazione urbanistica si ispira nel quadro della tutela del pubblico interesse, in rapporto a tali elementi si è individuata la strada della uti-

lità della revisione generale degli strumenti urbanistici come la più consona agli obiettivi da realizzare.

Le altre norme, quelle che facoltano i comuni entro i sei mesi, per motivi di rilevanza sociale ed economica, ad estendere la regolarizzazione a tutto il territorio comunale, e quella negativa che riguarda l'irrogazione delle sanzioni, cui si applica la possibilità di rateizzarle, sono il naturale sviluppo del disegno stesso.

Onorevoli colleghi, è chiaro ed evidente lo sforzo fatto ed è ancora più evidente il pericolo cui si va incontro; tuttavia non possiamo non percorrere questa strada di cui fin da ora ci assumiamo la piena responsabilità. L'importante, ora, è compiere completamente il proprio dovere.

BARCELLONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCELLONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la discussione di questo disegno di legge si conclude, almeno noi ci auguriamo che sia così, un periodo di lotte e di iniziative sia nelle città e nelle campagne della Sicilia, sia in questa Assemblea e nelle sue Commissioni per risolvere in maniera giusta il problema dell'abusivismo, per dare un assetto ordinato al territorio dei nostri comuni, per facilitare l'attività edilizia sia nelle città che nelle campagne con la certezza del diritto, dando responsabilità precise sia alla Regione che ai comuni.

Perché è stata così lunga e travagliata questa fase? Ricordiamoci che nei primi di giugno del 1977, già due anni fa, noi abbiamo presentato un nostro disegno di legge ed intorno a quel periodo altri partiti hanno presentato i loro disegni di legge. Dal giugno del 1977 al dicembre del 1978 siamo stati impegnati in un'accesa discussione, in un esame della situazione, perché sulla questione di fondo (cioè di dare subito, attraverso opportune norme, la concessione in sanatoria e non rinviarla a tempi futuri) non c'era l'accordo. Questo accordo si è raggiunto quando il nostro partito, che allora faceva parte della maggioranza, l'ha posto come condizione irrinunciabile per la permanenza nella maggioranza; cioè ha detto che non poteva accettare una normativa per

regolarizzare la posizione degli abusivi se non avesse contenuto tutto un sistema di norme che permettessero di dare la concessione in sanatoria, mettendo gli abusivi in condizioni analoghe a quelle degli altri siciliani.

Per questo motivo noi nel nostro disegno di legge avevamo posto come prima condizione quella di un adeguamento dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione in maniera che la concessione in sanatoria fosse un atto chiaro, semplice e uguale per tutti. Ma su questo non c'è stato l'accordo con gli altri partiti, in particolare con la Democrazia cristiana, tant'è che alla fine si è concordato di procedere ad un riordino urbanistico degli agglomerati abusivi e nello stesso tempo ad un intervento nell'abusivismo sparso concedendo la sanatoria.

Siamo arrivati il 15 dicembre a votare in quest'Aula la legge numero 71, frutto di tanta attività, di tanta lotta, di tanta fatica. Ma il Commissario dello Stato l'ha impugnata.

Che cosa è successo dopo l'impugnativa? Come mai dopo l'impugnativa di dicembre noi siamo arrivati ad oggi, 16 maggio 1979, nel tentativo di trovare una soluzione? È accaduto che inspiegabilmente le reazioni che noi ci attendevamo dal Governo e dai partiti politici sono state pressoché inesistenti. Si sono fatte vaghe promesse, fra cui quella di intervenire presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché, fornendo delle spiegazioni, fosse indotto a fare ritirare l'impugnativa (non dimentichiamoci, infatti, signor Presidente della Regione, signori del Governo, che il Commissario dello Stato è inviato qua con direttive precise dal Consiglio dei Ministri e soprattutto dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Ci si fece sapere che si sarebbe cercato di accelerare il pronunziamento della Corte costituzionale, cosa vana perché si sapeva che la Corte costituzionale era impegnata per lungo tempo nel « processo Lockheed ».

In conclusione, non c'è stata una risposta pronta in difesa delle prerogative della Regione siciliana e del suo Statuto.

La mobilitazione dei lavoratori e degli abusivi — noi ci onoriamo di avere fatto parte di quel movimento e di averlo sostenuto in tutti i modi —, sia pure a molta distanza dall'impugnativa, ha portato il Go-

verno della Regione a prendere una qualche determinazione. Quale determinazione, però, signori deputati? Quella di dire che bisognava continuare ad impegnarsi per risolvere il problema. Ciò hanno detto, infatti, il Presidente della Regione ad una delegazione di sindaci da lui ricevuti il 2 febbraio di quest'anno e l'Assessore competente ad una delegazione di un centinaio di amministratori locali ed ai rappresentanti di migliaia di siciliani convenuti qua da tutte le parti dell'Isola. Si trattava di un impegno problematico che metteva avanti pericoli e difficoltà e non evidenziava che cosa fare e come farlo subito.

Dato che dobbiamo spiegarci perché siamo arrivati oggi, 16 maggio 1979, a riproporre integralmente il testo impugnato nel dicembre del 1978, sono costretto a ricordare che in quella riunione di amministratori locali e di rappresentanti degli abusivi fu fatta una proposta, cioè quella di votare una mozione dell'Assemblea regionale che sostenesse il Presidente della Regione nella pubblicazione (perché sua è la competenza) della legge numero 71 malgrado l'impugnativa, essendo trascorso un mese senza che la Corte si fosse pronunciata.

Chi era presente a quella riunione certamente ricorderà che i partiti si sono impegnati con le delegazioni ad approvare una mozione che impegnasse il Presidente a pubblicare la legge. Tale mozione è stata presentata da noi, dal gruppo del Partito comunista italiano, il 20 febbraio, ma il Governo non l'ha trattata subito, ha aspettato fino all'11 aprile per respingerla grazie alla nuova maggioranza che si era intanto formata e dalla quale noi eravamo usciti per diversi motivi, primo, tra gli altri, per il fatto che sulla questione dell'impugnativa delle norme sull'abusivismo il Governo nicchiava e non prendeva una posizione coerente, coraggiosa e doverosa.

Ebbene, la nuova maggioranza quadripartita ha respinto la nostra mozione ed ha auspicato la soluzione di riproporre il vecchio testo.

Noi, invece, proponevamo di formulare un testo che impedisse al Commissario dello Stato di sentirsi legato ai motivi della prima impugnativa, cioè un testo che si ponesse come primo obiettivo un riordino straordinario e rapido degli strumenti urba-

nistici tali da permettere, senza problemi giuridici o costituzionali, utilizzando le leggi e la giurisprudenza esistente, di rilasciare la concessione in sanatoria.

Questa nostra proposta aveva, tra l'altro, il vantaggio di non porre la questione della presunta retroattività della legge, perché, una volta operato il riordino degli strumenti urbanistici, ogni cittadino aveva il diritto di chiedere, in quel momento, la concessione in sanatoria e di ottenerla perché la sua casa rispondeva essenzialmente alle norme contenute nel nuovo strumento urbanistico.

Ma questa soluzione non è stata accettata dalla nuova maggioranza, che poi è la stessa che da diciotto anni governa la Sicilia (Democrazia cristiana, Partito socialista, Partito repubblicano e Partito socialdemocratico); si è deciso, invece, di riproporre parola per parola, virgola per virgola, le norme che erano state già impugunate dal Commissario dello Stato.

Noi abbiamo voluto conoscere questo nuovo disegno di legge ed in Commissione di merito abbiamo chiesto che cosa il Governo della Regione intendesse per atti necessari a rendere valida e produttiva la legge. Abbiamo chiesto, inoltre, all'Assessore al territorio ed al Presidente della Regione come si sarebbero comportati di fronte ad una probabile nuova impugnativa del Commissario dello Stato e dobbiamo dire che, al di là di un comprensibile riserbo, dalle parole dei rappresentanti del Governo abbiamo avuto l'impressione che non c'è in loro la determinazione di portare avanti atti del Governo della Regione — a cui non dovrebbe mancare il concorso pieno dell'Assemblea regionale siciliana — tali da far sì che questa legge sia comunque pubblicata ed espliciti i suoi effetti dando finalmente, dopo tanto tempo, tranquillità alle popolazioni siciliane e la possibilità agli amministratori dei comuni siciliani di procedere in maniera concreta all'applicazione delle altre norme urbanistiche che consentano ai comuni di mettere in condizione i cittadini di costruirsi una casa senza discriminazioni e senza lungaggini burocratiche.

Orbene, il Governo si è dichiarato aperto a soluzioni realizzabili ed utili, però in Commissione ha detto che preferiva il testo presentato dai quattro partiti che lo sostengono.

Noi siamo preoccupati per questo atteggiamento del Governo non chiaro perché non accettiamo una posizione che rinuncia ad avvalersi della prerogativa di cui all'articolo 29 dello Statuto della Regione siciliana per il timore che un uso eccessivo di questa facoltà potrebbe indurre la Corte costituzionale a sopprimerla.

Secondo noi, non è possibile che la Regione siciliana si rassegni già in partenza a dipendere dall'esterno per quel che riguarda l'uso delle prerogative attribuitele dallo Statuto che è parte integrante della Costituzione della Repubblica italiana.

Inoltre, secondo noi, avere la prerogativa di cui all'articolo 29 e non usarla in una questione fondamentale ed essenziale come questa significa rinunciare ad essa quando serve per fare cose giuste ed usarla ed abusarne per varare leggi clientelari e dispersive approvate negli anni passati.

L'articolo 29 dello Statuto, in definitiva, è una garanzia per la Sicilia perché stabilisce che, quando la Corte costituzionale non si pronunzia subito, cioè entro un mese, sull'impugnativa del Commissario dello Stato, il Presidente della Regione ha la potestà di pubblicare la legge in attesa della sentenza della Corte costituzionale.

Secondo noi, dunque, innanzi tutto bisogna non aver paura di far ricorso alla prerogativa di cui all'articolo 29 dello Statuto, tanto meno tale paura può averla chi rappresenta la Regione siciliana o chi ha il compito di difendere il suo Statuto e le sue prerogative.

Riteniamo, invece, necessario che, una volta approvate le norme contenute in questo disegno di legge, vi sia nel Governo e nell'Assemblea la determinazione ferma di andare avanti per far sì che i diritti dei siciliani siano difesi ed attuati dall'attività delle istituzioni autonome siciliane e quindi del Governo e del suo Presidente.

Pensiamo che l'approvazione di questo disegno di legge debba costituire, quindi, l'inizio di una fase di lotta e di mobilitazione dell'Assemblea, del Governo, degli amministratori siciliani e di tutti i lavoratori siciliani. Altrimenti, onorevoli colleghi, signori del Governo, ricorreremmo ad un espediente meschino per eludere una domanda pressante che viene dalle campagne e dalle città siciliane; commetteremmo un grave errore perché, invece di mettere sempre più in atto

la funzione sociale e popolare delle istituzioni siciliane, rafforzeremmo una valutazione negativa di queste ultime facendole apparire lontane dalle esigenze più vive del popolo.

Quindi, approvare questo disegno di legge senza far emergere già da questo dibattito l'impegno a sostenerlo in tutte le sue ulteriori fasi significherebbe dimostrare che si usano espedienti cinici e meschini, che non c'è la volontà di difenderlo fino in fondo per utilizzarlo ai fini a cui sono stati destinati gli istituti della Regione voluti dalle lotte del popolo siciliano quando ha conquistato l'autonomia.

Per quanto ci riguarda, noi voteremo a favore del disegno di legge esitato dalla Commissione pur non avendo alcun dubbio sull'opportunità del testo da noi presentato.

Secondo noi bisognava pubblicare la legge numero 71 utilizzando la prerogativa di cui all'articolo 29 dello Statuto; infatti il Presidente della Regione doveva capire che quello era uno dei momenti più alti, più dignitosi, più importanti per esercitare una sua prerogativa nell'interesse delle popolazioni siciliane.

Quando i partiti della maggioranza, respingendo la nostra mozione, hanno detto praticamente non solo che non sostenevano il Presidente della Regione in una sua eventuale determinazione in quel senso, ma addirittura lo sconsigliavano di farlo, ci siamo posti il problema di presentare subito un nuovo testo.

Ebbene, se vogliamo presentare un nuovo testo senza disattendere le finalità perseguite dal precedente, cioè se vogliamo regolare presto e bene la materia urbanistica dando a tutti certezza del diritto e dettando norme eque e chiare, secondo noi si deve togliere la possibilità al Commissario dello Stato di fare una nuova impugnativa, cioè si devono dettare delle norme tali che il Commissario dello Stato, se vuole di nuovo impugnare la legge, perché così gli suggeriscono di fare i componenti del Governo di Roma, deve cadere in contraddizione.

Per questi motivi abbiamo proposto un articolato che, pur prevedendo quanto si era concordato con gli altri partiti in occasione dell'approvazione della legge numero 71, inseriva un meccanismo per cui la legittimità della concessione in sanatoria de-

rivava dal fatto che innanzi tutto i comuni, con l'aiuto della Regione, dovevano riorganizzare i programmi di fabbricazione ed i piani regolatori generali al fine di rendere sicuro, certo e legittimo il rilascio della concessione in sanatoria.

La maggioranza con sei mesi di ritardo ha ripreso la nostra proposta che allora era valida per due motivi: innanzi tutto perché, se si fosse provveduto alla pubblicazione trascorsi i 30 giorni, si sarebbe compiuto un atto politico chiaro che avrebbe avuto immediatamente un'ampia eco ed un sostegno da parte dell'opinione pubblica siciliana; in secondo luogo perché noi avremmo avuto sei mesi di tempo per cominciare a sistemare situazioni insostenibili esistenti nei comuni grandi e piccoli della Sicilia.

Siamo arrivati a fine maggio ed alle elezioni lasciando numerose famiglie siciliane in una situazione di incertezza e di difficoltà, pressate dai sindaci e dai pretori, multate ed a volte con le case confiscate.

Comunque, considerato che per il tempo perduto a causa del comportamento del Governo e della maggioranza siamo arrivati solo oggi alla discussione di un disegno di legge che affronta ancora una volta il problema dell'abusivismo, pur ribadendo che noi proponevamo un disegno di legge che prevedeva una sanatoria più rapida e più chiara, noi voteremo a favore del testo in esame perché questo è uno di quei momenti in cui l'unità delle forze politiche a sostegno di una causa che interessa la popolazione siciliana deve essere un elemento preponderante. Fin da ora, però, chiediamo che la Democrazia cristiana, il Partito socialista, il Partito repubblicano, il Partito socialdemocratico, il Governo, che è espressione di questi partiti, ed il suo Presidente si impegnino per fare in modo che la legge venga attuata subito producendo immediatamente i suoi effetti per i cittadini.

Certo, se questo non avvenisse, se la maggioranza di questa Assemblea, una volta votata questa legge, si ritenesse soddisfatta, se quando fra qualche giorno il Commissario dello Stato, se riterrà opportuno di farlo — e noi per i motivi a tutti noti pensiamo che ciò accadrà —, impugnerà la legge, i quattro partiti della maggioranza ed il Governo che li rappresenta si disinteressano della legge, allora questo significherà che

non si è compiuto uno sforzo giusto, adeguato e serio per risolvere il problema dell'abusivismo, ma si è trattato soltanto di un meschino e cinico espediente elettorale.

Noi, dunque, vogliamo che il Governo della Regione compia il proprio dovere e in questa aspettativa votiamo a favore del disegno di legge. Non vogliamo dare adito a divisioni che mettano in forse la stessa approvazione di questo provvedimento o che diano l'alibi a coloro che poi devono condurre, insieme a tutte le forze politiche siciliane ed a tutti i lavoratori siciliani, la lotta per portare avanti l'attuazione di questa legge. Vogliamo che il Governo della Regione compia il proprio dovere nei confronti dell'enorme numero di famiglie siciliane che vogliono che l'autonomia e la Regione servano a loro e non soltanto a gruppi ristretti o ad ambiti ristretti di interessi, cioè che l'autonomia e la Regione siano al servizio degli interessi fondamentali, vitali di tutti i siciliani.

TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i dubbi e le perplessità sulla riproposizione pedissequa a questa Assemblea delle norme relative al riordino edilizio, più comunemente dette « Norme sulla sanatoria edilizia », che ci viene riproposta dopo alcuni mesi nello stesso testo già impugnato dal Commissario dello Stato, aumentano quando, dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Barcellona, apprendiamo le motivazioni, i retroscena e le posizioni dei gruppi politici che sono pervenuti dopo mesi di tensione e di mobilitazione popolare e delle amministrazioni locali a questa soluzione.

Sulla legge urbanistica il mio gruppo è stato fortemente critico, così come critico fu su talune soluzioni prospettate in materia di abusivismo edilizio, anche se si concordava in larga misura sulla necessità di pervenire ad una sanatoria generale in relazione al fatto che l'abusivismo era determinato più da carenze di carattere legislativo ed amministrativo che da una reale volontà di violare la legge.

Ebbene, in sede di dibattito sulla legge noi facemmo presenti le nostre perplessità; fa-

cemmo rilevare, altresì, che la preannunciata presentazione, a suo tempo, di un disegno di legge sull'abusivismo, i lunghissimi tempi intercorsi tra tale annuncio la presentazione, la discussione e l'approvazione in Aula, e la stessa impugnativa del Commissario dello Stato non erano stati altro che un incentivo all'abusivismo che aveva ulteriormente pregiudicato l'assetto del territorio.

Oggi, dopo mesi di dibattito e di tensioni tra le forze politiche, noi perveniamo ad un atto che non so se definire di arroganza oppure di cinico sapore elettorale in dispregio delle esigenze delle popolazioni siciliane che sono da tanto tempo in attesa di una normativa che dia tranquillità a chi, senza violare alcuna legge o alcuno strumento urbanistico, si è costruito la casa.

Quale scopo si prefigge questo disegno di legge? Una mera affermazione di principio che non potrà che fare scattare inevitabilmente, per motivi di coerenza, l'impugnativa del Commissario dello Stato.

Noi non potremo votare questo disegno di legge se non in presenza di una esplicita assicurazione degli organi a ciò preposti che la legge verrà pubblicata, perché delle due l'una: o si è convinti che l'impugnativa del Commissario dello Stato non ha fondamento giuridico, e allora è d'obbligo che la Regione ricorra all'applicazione dell'articolo 29 pubblicando la legge, soprattutto dopo averla riproposta per volontà di un'Assemblea legislativa; o di ciò non si è convinti, e allora non si può dire di aspettare serenamente il giudizio considerato che la norma sull'abusivismo edilizio non è posta a tutela del prestigio delle « velleità » di quest'Assemblea, bensì deve porre fine ad uno stato di precarietà e di incertezza che non può ulteriormente durare.

E' per questi motivi che, mentre ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo sul disegno di legge, aspettiamo dichiarazioni rassicuranti del Governo in tal senso, senza le quali questo provvedimento legislativo è e sarà un ulteriore modo per carpire la buona fede dei siciliani, al servizio dei quali si dice di voler porre uno strumento legislativo che si sa bene non potrà essere operante.

SARDO INFIRRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO INFIRRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che voteremo dopo questo dibattito è già stato discusso e votato in quest'Aula, per cui si potrebbe anche fare a meno di esaminare il contenuto del disegno di legge; però affiorano oggi delle posizioni dei gruppi politici che inducono a fare qualche considerazione.

Il gruppo socialista sostiene il testo che viene ripresentato in Aula, il quale ripropone pedissequamente il titolo settimo della precedente legge, già impugnato dal Commissario dello Stato, pur non ritenendolo l'*optimum*.

Noi, come partito, abbiamo rappresentato determinate esigenze su questa materia che è stata oggetto di lunghe e non certamente facili discussioni in Commissione, però riteniamo che l'accordo raggiunto sia da difendere per diversi motivi.

Innanzitutto esso è la sintesi, l'incontro delle posizioni dei partiti che sostenevano il Governo (anche se non tutte quelle forze politiche si ritrovano oggi a sostenere l'attuale Governo). Riteniamo, infatti, significativo anche l'apporto dato dal gruppo comunista su questa parte della legge numero 71.

Presidenza del Vice Presidente D'ALIA

Riteniamo, inoltre, che la riproposizione del vecchio testo sia oggi il modo più sicuro per rendere operante la legge numero 71.

Sappiamo tutti che a seguito dell'impugnativa sorse un dibattito dal quale emerse la dichiarazione, resa per il Governo dallo stesso Presidente della Regione, onorevole Mattarella, che non era possibile avvalersi dell'articolo 29 dello Statuto siciliano atteso che si era proceduto alla pubblicazione di tutti i titoli della legge, tranne appunto quelli impugnati, e che non era possibile fare una promulgazione in due tempi.

Non mi pronuncio su questa tesi che credo abbia trovato sostegno in pareri altamente qualificati, ma noi, come gruppo politico, abbiamo inteso, nel riproporre il testo, essendo mutata la condizione sul piano giuridico (trattandosi di legge votata in altra sessione di questa Assemblea), utilizzare la prerogativa prevista dall'articolo 29 dello Statuto.

Ci pare, d'altra parte, che sia implicito e chiaramente assunto l'impegno da parte del Presidente della Regione a procedere alla promulgazione della legge indipendentemente dall'atteggiamento del Commissario dello Stato, che si può dare sin da ora per scontato, essendo facilmente presumibile una sua nuova impugnativa di un testo che è identico a quello già impugnato.

Si è anche detto nell'ultima riunione della Commissione di merito che la riproposizione dello stesso testo evita un appesantimento di una eventuale impugnativa che potrebbe essere, di fronte ad un testo diverso, più grave creando maggiori difficoltà a livello di giudizio da parte della Corte costituzionale.

Si è detto, inoltre, che una modifica del testo significherebbe la revoca del precedente e quindi la caduta automatica dal calendario della Corte costituzionale.

Queste argomentazioni ci trovano d'accordo se, come si evince dal contesto delle dichiarazioni delle forze politiche, la strada che noi intendiamo seguire ci porterà rapidamente alla pubblicazione della legge.

Noi conosciamo le grandi difficoltà cui vanno incontro gli amministratori comunali ed il grande disagio dei cittadini che, spesso per mancanza di strumenti urbanistici a livello comunale o per altre difficoltà obiettive, hanno dovuto provvedere alla costruzione della propria casa in una situazione di carenza assoluta di alloggi. Conosciamo, dunque, la gravità di questo problema sociale e siamo egualmente consapevoli che alla Regione siciliana compete il diritto indiscutibile ed inalienabile di esercitare la potestà primaria di cui all'articolo 14 del nostro Statuto che è parte integrante della Costituzione.

Riproporre, pertanto, il vecchio testo significa dare una risposta positiva alle attese dei cittadini ed affermare solennemente — non in senso di sfida, ma nel doveroso esercizio di un diritto riconosciuto dall'articolo 29 dello Statuto — che con questo voto intendiamo dare una risposta al popolo siciliano così drammaticamente coinvolto, ribadire la validità di un accordo raggiunto tra forze politiche sempre concretamente presenti in questa Assemblea e nella vita della Regione ed affermare il nostro pieno diritto di legiferare in materia.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che arriva in Assemblea con lo stesso testo della legge numero 71 precedentemente approvata, non può essere valutato se non approfondendolo alla luce dell'attuale situazione, delle sue prospettive e dei precedenti che l'hanno ingenerato.

Mi permetto in questo senso di fare alcune considerazioni.

In occasione del dibattito sulla legge numero 10, la famosa legge Bucalossi, sollevammo una serie di problemi e di quesiti che evidentemente le cosiddette forze democratiche dell'« ammicchiata », della « solidarietà nazionale », dell'« unità nazionale » si sono subito sforzate di smorzare affinché i cittadini non avvertissero la portata disastrosa di quel provvedimento.

Questa sera, ascoltando gli oratori che rappresentano i partiti della maggioranza e soprattutto l'onorevole Barcellona, che rappresenta il Partito comunista, sembrava quasi che fossero animati da eroico furore in difesa dei lavoratori. Ma, secondo noi, sia l'intervento dell'onorevole Barcellona che quelli degli altri oratori che mi hanno preceduto, così come quelli di coloro che seguiranno, sono assolutamente frutto di trasformismo e di malafede e denunciano tutta la loro impotenza, la loro incoscienza e la loro incapacità di scegliere delle strade responsabili nell'interesse degli italiani, se è vero, com'è vero, che questi stessi partiti si sono resi responsabili del delitto di avere votato e sostenuto unitariamente la legge Bucalossi, che noi abbiamo definito legge « Bucalossi-Gullotti-Berlinguer » perché l'hanno voluta tutti insieme.

Questa legge, che ha avuto un potere demolente per le prospettive del settore edilizio, è stata assolutamente negativa per i cittadini. Ciò noi sostenevamo in Parlamento quando da soli ci battevamo contro questa legge fino all'esasperazione ed ancora oggi lo ribadiamo in quest'Aula.

Ora, i rappresentanti dei partiti che hanno voluto questa legge che ha attentato al diritto di proprietà, che ha caricato di oneri il settore edilizio, che ha posto sulle teste dei cittadini delle mannaie precedentemente mai avutesi, che ha paralizzato quasi completa-

mente il settore edilizio in Italia e che ha posto in uno stato di angoscia milioni di italiani, pronunziano in quest'Aula dei discorsi con cui propongono modifiche volendo fare dimenticare le loro responsabilità e sostenendo che è loro intenzione difendere gli interessi dei cittadini. Ma ciò non è assolutamente vero, non è vera la posizione che il Partito comunista dice di avere assunto in ordine alla legge urbanistica stessa per la parte relativa alla sanatoria, legge che è stata discussa per un anno e mezzo quando il Partito comunista faceva parte della maggioranza. Infatti, in ordine alla sanatoria la posizione del Partito comunista era un'altra e noi abbiamo il compito di ricordarla affinché resti agli atti dell'Assemblea e per far sapere che il Partito comunista non solo si attestò duramente in difesa di determinate posizioni contenute nella legge Bucalossi, ma era uno di quei partiti che ritenevano sagge e valide le pesanti condizioni previste dalla legge Bucalossi.

A fronte di una legge così malsana, i cui effetti deleteri oggi sono riconosciuti da noi stessi dopo aver fatto esperienza sulla pelle della gente — anche se cercate di coprire quelle che sono vostre precise responsabilità — il Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale è stato il solo che con coerenza in Parlamento e subito dopo anche in questa Assemblea ha portato avanti delle iniziative allo scopo di sollecitare l'approvazione di un disegno di legge in materia urbanistica e sulla sanatoria, nella considerazione che la Sicilia al riguardo gode di potestà legislativa primaria ai sensi dell'articolo 14, lettera f), dello Statuto regionale.

Diversamente voi sareste rimasti lì a dormire sonni tranquilli. Invece, siete stati costretti tutti a presentare dei disegni di legge su questa materia, che, comparati con quello da noi presentato, sono decisamente peggiori perché noi, innanzitutto, ribaltavamo i principi della legge Bucalossi e li riportavamo dentro la logica del riconoscimento del diritto di proprietà, respingendo il concetto della concessione.

Per quanto concerne la sanatoria, sostenevamo una differenziazione di linee che riduceva gli oneri e divideva per tempi le abitazioni costruite senza licenza edilizia e senza autorizzazione, che voi tefinite abusive, ma che noi definiamo di edilizia spontanea, quasi

obbligata dalle inadempienze e dall'incapacità dei legislatori che hanno varato pessime leggi, e dei governanti, che non sono stati capaci di applicarla mettendo il cittadino in condizione di costruirsi la casa anche senza una licenza di costruzione.

In conclusione, in seguito alla presentazione dei nostri disegni di legge, il Governo ne ha dovuto presentare uno che prima è stato discusso in Commissione e poi in Aula. In particolare, l'iter del disegno di legge si è avviato nel mese di gennaio del 1977 e si è concluso nel mese di novembre del 1978, cioè c'è voluto più di un anno e mezzo per elaborarlo. Durante l'iter previsto dal Regolamento noi non siamo mai intervenuti, dichiarando che poiché avevamo presentato dei nostri disegni di legge ci riservavamo di condurre la battaglia in Aula per evitare lungaggini e perdite di tempo, facendo presente, con una dichiarazione iniziale, la nostra posizione su questa materia (urbanistica e sanatoria) e che il nostro comportamento era dettato da ragioni di opportunità in modo tale da mettere la maggioranza, di cui il Partito comunista faceva parte, di fronte alle sue responsabilità e da costringerla ad accelerare i tempi ed a presentarsi al popolo siciliano con delle proposte positive.

Al di là delle vostre strumentazioni propagandistiche e delle mistificazioni ai danni del nostro Partito, siamo stati i primi ed i soli a battere la strada dall'opposizione alla vostra linea. Dunque, abbiamo fatto l'«ira di Dio» nella speranza di farvi capire che era necessario rifarsi all'articolo 14 dello Statuto e creare uno strumento nostro per sanare delle situazioni ormai insostenibili e per dare tranquillità, nei limiti del possibile, a quei cittadini che si attendevano un atto riparatorio dopo tanta ingiustizia, incapacità, indolenza ed indifferenza di fronte ai loro problemi. Infine, in occasione del dibattito in Aula sulla legge numero 71, dibattito che si protrasse per due giorni e due notti, discutemmo e contestammo la linea del disegno di legge contrapponendo, articolo per articolo, nostri emendamenti e proposte tendenti al suo miglioramento, alla riduzione degli oneri, alla scelta di criteri che non fossero discriminatori e che seguissero una linea di equità e di parità fra i cittadini. Voi comunisti, invece, siete rimasti fedeli alle decisioni di una maggioranza assurda, dura, chiusa,

angusta e conseguentemente incapace di recepire anche le più corrette indicazioni dell'opposizione e ciò perché non si muove foglia quando qualcosa è stata decisa dalle oligarchie nelle camere oscure dove si fanno tutte le cose degne ed indegne, pulite e sporche di questo mondo. Noi ci opponemmo all'approvazione della legge numero 71 per motivi di principio, in quanto abbandonava il concetto dalla licenza edilizia ed introduceva quello della concessione, attentando quindi al diritto di proprietà, introducendo pesantissimi balzelli da far pagare ai cittadini e caricando l'attività edilizia di oneri le cui conseguenze si sarebbero fatte sentire sotto il profilo dei costi di costruzione, della diminuzione dell'offerta di abitazioni e del relativo aumento del prezzo delle case e degli affitti.

Opponendoci all'approvazione della legge numero 71 abbiamo sostenuto una battaglia aperta, corretta e leale che peraltro ci ha fatto avere dei riconoscimenti sia dentro che fuori di quest'Aula da parte dei cittadini.

Ora che la legge è stata varata i siciliani subiranno in prima persona, anche se ancora non se ne sono resi conto, le conseguenze negative di quel provvedimento legislativo. Intanto, comunque, ritenevamo che la sua applicazione avrebbe portato tranquillità; invece, essa è stata subito impugnata dal Commissario dello Stato.

A quel punto, considerato che l'articolo 29 del nostro Statuto stabilisce che, trascorsi trenta giorni dall'impugnazione del Commissario dello Stato senza che al Presidente della Regione sia pervenuta la sentenza di annullamento della Corte costituzionale, la legge impugnata viene promulgata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione, tutti si aspettavano che il Presidente della Regione provvedesse a farlo. Ma ciò non è avvenuto probabilmente perché il Presidente della Regione, che pure è appoggiato dai comunisti, non crede né nella potestà della Regione, né nel valore di quel provvedimento legislativo, né nella validità dei voti su cui si regge la sua maggioranza. Se ci avesse creduto, avrebbe avuto il dovere — per obbligo statutario — di promulgare quella legge; ma fino ad oggi non lo ha fatto, né, da quanto è accaduto nel corso del dibattito in seno alla quinta Commissione, è da ritenere che intenda farlo.

Che quanto sto affermando sia vero è provato dagli atti parlamentari; noi, infatti, abbiamo presentato degli strumenti ispettivi per impegnare il Governo a promulgare quella legge, ma senza risultati. Si è arrivati, infine, alla presentazione di altri disegni di legge nella nuova sessione legislativa per accertare con un nuovo voto se c'era la volontà di dare attuazione alla legge numero 71.

In Commissione abbiamo ascoltato delle affermazioni che ci hanno enormemente spaventato, onorevole Fasino. Quando il Presidente della Regione ci ha detto che non è il caso di abusare dell'articolo 29 dello Statuto in quanto potrebbe essere soppresso, così come è avvenuto per altre disposizioni statutarie, abbiamo capito che i precedenti tradimenti contro l'autonomia e contro la Regione siciliana si stavano per ripetere; abbiamo pertanto chiesto con molto vigore che il Presidente della Regione si impegnasse a promulgare la legge numero 71, non ritenendo che ciò fosse un atto di arroganza o di ingiustizia o di discrezionalità, bensì considerandolo un atto dovuto e comunque coerente con le scelte che peraltro si erano andate sviluppando in seno alla maggioranza durante il dibattito sul disegno di legge, culminato con la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Quando si è detto che si voleva presentare un altro disegno di legge con articoli identici, ci siamo domandati che cosa significasse un tale comportamento. Si vuol forse ricalcare la stessa linea e ritrovarsi alla fine di fronte ad una nuova impugnazione da parte del Commissario dello Stato? Ed in tal caso che cosa farà il Presidente della Regione? Vuol fare oggi quel che non ha fatto a suo tempo quando fu impugnata la legge numero 71? E, se così fosse, che figuraccia farebbe di fronte ai siciliani ai quali col suo precedente comportamento ha provocato tanti mesi di danni, di tormenti e di sofferenze? Ma, se il Presidente della Regione non ha voluto risolvere prima questo problema, perché proprio oggi, sotto le elezioni, vuole prendere in giro i siciliani per poi disincantarli ancora di più? Basta con i tradimenti allo Statuto ed alla nostra Regione! Si pubblichi la legge una volta che viene approvata dall'Assemblea; si creda nei poteri attribuiti al Presidente della Regione dall'arti-

colo 29 dello Statuto; altrimenti accettate l'epiteto di traditori della Regione e degli interessi dei siciliani perché è questo l'unico epiteto che merita una classe politica che non sa dare risposte e che ricorre a tutte le sofisticherie di questo mondo.

E' una scommessa politica di un popolo che è stato costretto a costruire case abusive a causa della «legge ponte», della «legge tampone», dei vincoli urbanistici e delle vostre inadempienze.

La Sicilia oggi deve darsi una normativa in materia urbanistica che preveda anche la sanatoria.

Non chiediamo, quindi, che il Governo assuma un atteggiamento arrogante. Invece, altri hanno affermato ancora una volta che, se il Presidente della Regione avesse promulgato la legge nonostante l'impugnativa del Commissario dello Stato, a cui peraltro non è seguita una sentenza della Corte costituzionale entro i successivi trenta giorni, egli avrebbe dato prova di un comportamento provocatorio.

Oggi i comunisti, che hanno voluto questa normativa e che hanno concorso a danneggiare i cittadini con la legge Bucalossi imponendo pesantissime condizioni, vengono qui, ancora una volta, a fare gli alfieri di certe tesi. Farlo, però, non dovrebbe essere possibile, anche perché la loro proposta di legge lascia veramente il tempo che trova; infatti, non si può parlare di una sanatoria che venga concessa dopo l'adozione di certi strumenti urbanistici. Si tratta, in realtà, solo di un tentativo maldestro di differenziarsi dagli altri partiti nella speranza di dire qualcosa di diverso da ciò che era stato concordato prima a Roma e poi in Assemblea ed i cui effetti sono già stati sentiti e lo saranno anche in futuro da parte dei siciliani, i quali dovranno pagare mediamente — a causa della durezza del Partito comunista e dei partiti della maggioranza — oneri quantificabili nella misura di un milione a vano nella speranza di potere ottenere un giorno la sanatoria.

Per questi motivi abbiamo presentato un nostro disegno di legge che rispetto alle vostre proposte è assolutamente serio e valido perché consente di capirsi meglio e di essere più giusti nel valutare i casi ai quali si deve applicare la sanatoria.

Il nostro disegno di legge sarà sottopo-

sto all'esame dell'Assemblea sotto forma di emendamenti visto che discutiamo il testo del Governo che è identico a quello licenziato dalla Commissione. Si tratta di emendamenti che tendono a dare il senso della nostra battaglia che è diversa ed alternativa rispetto alla vostra linea.

In sostanza, noi proponiamo che tutte le costruzioni realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque ultimate entro il 31 dicembre 1980, ancorché sprovviste delle autorizzazioni e licenze amministrative previste dalla vigente legislazione, siano ammesse alla sanatoria delle relative violazioni perpetrate, alle condizioni ed entro i limiti di cui ai successivi articoli. Questo emendamento ha lo scopo di consentire il completamento della casa in costruzione (e il mondo dei nostri emigrati è immenso oramai, sempre per colpa di questa maggioranza che ne fa accrescere il numero non creando posti di lavoro in Sicilia) a chi non può farlo in tempi brevissimi.

Proponiamo, inoltre, che a tutte le costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge numero 765 del 1967 fuori dai centri abitati e per i comuni provvisti di piano regolatore generale fuori dalle zone di espansione sia concesso il rilascio del certificato di abitabilità, purché sussistano le condizioni igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi, in quanto la legge numero 1150 del 1942 — la famigerata legge del periodo fascista, che poi è il monumento giuridico intorno al quale tutti discutono — non prevedeva la licenza edilizia per le costruzioni che si realizzavano nelle ipotesi cui ci riferiamo col nostro emendamento.

Indichiamo anche che per le costruzioni realizzate prima del 31 dicembre 1973 — riferendoci quindi alla normativa allora vigente — la domanda per ottenere il certificato di abitabilità sia corredata da una serie di documenti, che citiamo nell'emendamento, precisando che, in seguito all'accoglimento della domanda, non si deve corrispondere alcun contributo, e ciò perché per effetto delle leggi vigenti all'epoca della costruzione il sindaco doveva richiedere l'equivalente del danno o la demolizione, ma, una volta trascorsi cinque anni senza che ciò fosse accaduto, interveniva la prescrizione.

Con l'emendamento dell'articolo 1 *quater* suggeriamo che per le costruzioni realizzate

dopo il 31 dicembre 1973 ed entro il 28 gennaio 1977 (ossia alla data in cui è entrata in vigore la legge Bucalossi) la domanda per ottenere la sanatoria, se corredata da una serie di documenti, deve essere accolta previo il pagamento di una pena pecuniaria in ragione di lire diecimila a metro quadrato di superficie coperta.

All'emendamento articolo 1 *quinquies* stabiliamo che per le abitazioni costruite dopo il 28 gennaio 1977 la domanda per ottenere la sanatoria deve essere corredata da tutta una serie di documenti che accertino le condizioni e lo stato della costruzione, e che per gli insediamenti abitativi il contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, è uguale alla media dei contributi approvati dai consigli comunali per le zone A e B; per gli insediamenti industriali, commerciali e turistici il contributo è quello per gli insediamenti abitativi maggiorato di una somma pari al dieci per cento del costo documentato di costruzione. Inoltre, il contributo è stabilito nella misura del trenta per cento di quello previsto dall'articolo 6 della citata legge; il che significa che anche per queste realizzazioni gli oneri di costruzione e di urbanizzazione vengono definiti in ragione di quel periodo e di quella condizione.

Il nostro disegno di legge continua con un'altra serie di « articoli-emendamenti » tra cui quello che regola le perimetrazioni.

Noi proponiamo questo tipo di normativa perché siamo convinti che si debba concedere la sanatoria tenendo conto del momento e delle condizioni in cui si è costruito l'immobile. Evidentemente, però, i colleghi della maggioranza e del Governo non intendono accettare questa impostazione malgrado sia assolutamente ortodossa, legittima, seria e valida. Perché? Forse perché si vogliono coprire gli sperperi dei comuni attraverso leggi che, anche se possono risultare vessatorie per i siciliani, portano maggiori introiti alla Regione.

Quindi, carichiamo di oneri tanta povera gente che si è trovata di fronte a legislatori incapaci e ad amministratori inadempienti e che si è costruita una casa con tanti sacrifici e la costringiamo oggi a far fronte ad altri oneri per rimpinguare le casse di enti e dei gruppi di potere che li dirigono,

già svuotate a causa dei loro sperperi e scempi.

Ciononostante, non è vero che in questo modo costruiremo fognature ed infrastrutture; probabilmente, pur caricando di oneri il settore edilizio non faremo niente. Sicuramente, invece, scoraggeremo questo settore producendo disoccupati ed emigrati, riducendo il reddito e mettendoci in condizione di dover intervenire a sostegno, sempre in senso assistenziale, di situazioni che non possono rendere niente sul piano produttivo, peggiorando dunque la situazione economica della nostra Isola. In conseguenza di ciò non sarà possibile accumulare reddito e reinvestirlo, non si produrrà ricchezza in Sicilia e non ci saranno mezzi per compiere le opere necessarie perché i soldi versati dai cittadini alla fine serviranno per far fronte alla politica assistenziale, demagogica e clientelare di certi gruppi di potere.

Il nostro gruppo in Commissione ha detto di voler discutere in Assemblea il presente disegno di legge per costringervi a dichiarare ufficialmente e solennemente la vostra posizione. A conclusione di questo dibattito sarà possibile conoscere le linee entro le quali il Governo intende muoversi sul serio. Il Presidente della Regione dichiarerà ufficialmente se intende promulgare questo disegno di legge qualora fosse impugnato dal Commissario dello Stato ed entro trenta giorni la Corte costituzionale non depositasse la sentenza. Se il Presidente non intendesse farlo, si tratterebbe solamente di una truffa o di una beffa ai danni del popolo siciliano, alla quale non ci possiamo prestare.

Di fronte alla portata del provvedimento, alle attese da esso suscitate ed alle conseguenze in termini di insoddisfazione e di ribellione che esso potrebbe produrre se non dovesse raggiungere almeno una minima parte dei suoi effetti, noi siamo fiduciosi che sarà possibile arrivare questa sera a delle conclusioni positive.

**Presidenza del Vice Presidente
PINO**

Con questa fiducia noi ascoltiamo gli interventi dei colleghi che ci seguiranno ed attendiamo la replica del Presidente della

Regione prima di passare all'esame dei singoli articoli ed all'approvazione del disegno di legge.

RAVIDA'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVIDA'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea torna a legiferare, a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge numero 71, per colmare lacune, per rivedere norme, per sanare aspetti di grande rilevanza sociale derivanti dalla stessa struttura della legge.

Erano stati, dunque, facili profeti coloro che nella seduta del 14 dicembre preconizzarono un frequente ricorso dell'Assemblea a nuove leggi di modifica e di integrazione utili a superare evidenti lacune insite in quel testo.

Vero è che la legge numero 71 per sua stessa definizione non è legge organica, tuttavia essa coinvolge dimensioni sociali di vasta ampiezza, enumera limiti e sanzioni che risultano obiettivamente incompatibili con le dimensioni di una legge che per propria stessa ammissione appare come mera premessa ad una disciplina più organica e più completa. E quindi è chiaro che la legge numero 71, approvata con tanta speranza da parte dell'Assemblea e con l'auspicio che essa fosse il presupposto per una sistemazione generale del territorio e per una nuova era di ordine e di certezza nell'assetto urbanistico della nostra Regione, presenta già, a pochi mesi dalla sua applicazione, problemi ed aspetti, taluni anche di dirompente e di forte incidenza sociale, di particolare drammaticità, poiché coinvolgono gli interessi e la posizione di decine e decine, centinaia e centinaia di migliaia di cittadini. Ne sono dimostrazione le agitazioni dei coltivatori diretti per quanto attiene alla disciplina del verde agricolo, ai limiti di cubatura inseriti (lo 003 famoso) nella disciplina che la Regione ha voluto darsi, scambiando un mero limite amministrativo per un limite da imporre per legge, con il risultato di concretare una situazione di evidente illegalità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza, dal momento che col limite di cubatura dello 003 è data al proprietario di vaste estensioni di terreno la

possibilità di costruire tutte le abitazioni, le ville, le grandi case che vuole, mentre la stessa facoltà non è data al piccolo coltivatore che, per sua sfortuna, possiede soltanto pochi tumuli di terra destinati a verde agricolo.

Si concreta, dunque, una disparità oggettiva del cittadino dal momento che la legge Bucalossi ha ridotto un diritto fondamentale, basilare della persona umana, cioè il diritto di edificare, ad oggetto di concessione governativa. Infatti nella cultura, nella civiltà, nella tradizione della nostra gente tale diritto si configura come una legittima aspirazione, come una legittima aspettativa che deve essere consentita a tutti i cittadini.

L'agitazione dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari dei terreni destinati a verde agricolo ha già avuto concreta evidenziazione in alcune manifestazioni che, pur essendo estremamente civili nei modi di svolgimento, ciononostante sono risultate cariche di tensione, cariche di una forza che deve indurre l'Assemblea a tornare molto presto, magari nell'ambito della legge organica di cui si parla o nell'ambito di un provvedimento stralcio di più limitata portata, sulle proprie decisioni al fine di rivedere tutta la questione del verde agricolo sotto l'ottica di un'esigenza di giustizia sociale e di perequazione dei diritti dei cittadini modificando la posizione della Regione nei confronti di questi legittimi diritti.

A seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato in ordine al titolo VII della legge numero 71 sono emersi altri aspetti estremamente gravi poiché è chiaro che quel titolo era parte integrante, concausa, momento codeterminante di tutto il contesto della legge. Pertanto, una volta impugnato il titolo VII della legge numero 71, evidentemente la stessa risulta non soltanto monca, ma priva di possibile, reale, concreta capacità di attuazione. Infatti, per esempio, il contesto delle sanzioni previste all'articolo 46 e seguenti si giustifica soltanto se si tiene conto che la legge numero 71 è stata pensata, votata ed approvata unitamente all'intero titolo VII, perché, altrimenti, essa legge è inattuabile.

La riprova di quanto ho detto è la posizione in cui si trovano di fronte all'Autorità giudiziaria centinaia di migliaia di abusivi,

per i quali si è detto — io l'ho rilevato anche nel corso della pregevole relazione al presente disegno di legge dell'onorevole Presidente della quinta Commissione — che essi non sono che le vittime incolpevoli dell'inerzia legislativa e politica degli anni scorsi in materia urbanistica. Non sono le esatte parole dell'onorevole Traina, ma credo di avere colto il significato di un passo importante del suo intervento, laddove egli diceva che la situazione degli abusivi è degna di riguardo, quanto meno, sotto il profilo morale, civile e sociale. Questi cittadini non hanno costruito abusivamente per fini speculativi, per fini ignobili o per conseguire un illecito arricchimento, bensì ritenendo che la millennaria e radicata tradizione per cui chi è proprietario di un pezzo di terra può liberamente costruirvi la casa — si tratta di un principio connaturato alla stessa posizione dell'uomo nella società — fosse applicabile anche adesso in carenza di una normativa urbanistica coerente, in carenza di strumenti urbanistici che i comuni non hanno saputo darsi, in carenza di una legislazione regionale di attuazione di leggi urbanistiche nazionali pensate per altri contesti, per altre regioni, per altre zone e non certamente per una realtà, come quella della nostra Sicilia, assai controversa sotto il profilo della frammentazione fondiaria, assai controversa sotto il profilo della dimensione e della *facies* delle conglomerazioni urbanistiche, assai diversa rispetto alle realtà della pianura padana o della zona centrale del nostro Paese oppure del triangolo industriale, alle quali si ispira la recente legislazione urbanistica del nostro Paese culminata con la legge numero 10, la famosa « legge Bucajosi ».

In sostanza, molti cittadini, in carenza di un intervento legislativo organico della Regione e di norme adeguate che, utilizzando le facoltà previste dall'articolo 14, lettera f), dello Statuto, tenessero conto della peculiarità della situazione siciliana, hanno costruito le loro case abusivamente. Oggi, però, non possiamo pensare di perseguirli penalmente in massa, né di far demolire le case che hanno costruito con i loro risparmi, non sottraendo niente a nessuno; peraltro, non possiamo pensare neanche di confiscare queste case, né di imporre sanzioni amministrative insopportabili per le possibilità economiche di contadini, di coltivatori, di emi-

granti, di operai, che in questi anni hanno dato vita, nella sua più vasta accezione sociale e di massa, al fenomeno dell'abusivismo.

Ecco, quindi, la difficoltà, per esempio, per i sindaci di procedere all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 51, ultimo comma e dall'articolo 52, primo comma, della legge numero 71, i quali rispettivamente recitano: « La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la sua mancata applicazione costituisce danno erariale » e « I provvedimenti repressivi di cui ai precedenti articoli costituiscono atti dovuti per il sindaco ».

Io ritengo che i sindaci siano posti nell'impossibilità oggettiva di osservare l'obbligo nascente dalla legge; infatti non è possibile procedere alla confisca di migliaia di case abusive in comuni, per esempio, come Gela, come Termini Imerese o come Sciacca; come è apparso sui quotidiani di questi giorni, dodici sindaci del mandamento pretorile di Sciacca sono stati rinviati a giudizio, tra i quali il Sottosegretario al lavoro ed alla previdenza sociale, onorevole Pumilia, per il quale è stata chiesta l'autorizzazione a procedere alla Camera perché nella sua qualità di sindaco avrebbe omesso di applicare nei confronti di centinaia di cittadini di Caltabellotta le sanzioni previste dalla legge numero 71 e dalla legge numero 10.

Ma, onorevoli colleghi, ci si rende conto che è assolutamente impossibile irrogare simili sanzioni, a meno di non disporre di contingenti di pubblica sicurezza e di reparti dell'esercito per garantire l'ordine pubblico in queste condizioni estremamente difficili! Il ricordo dei fasci siciliani, dei quali ricorre l'anniversario, può essere tutt'altro che anacronistico.

E' impossibile pensare di potere emettere ordinanze di confisca di migliaia di case sudate dai cittadini quando il sindaco, che è preposto in base alla legislazione statale ed a quella regionale alla vigilanza sul settore urbanistico ed alla irrogazione delle relative sanzioni, non ha evidentemente i mezzi sufficienti per garantire l'ordine pubblico. Potrebbero verificarsi infatti delle sommosse e delle gravi turbative dell'ordine pubblico le quali evidentemente pongono delle remore all'applicazione delle sanzioni di cui alla legge numero 71 in seguito all'impugnativa da parte del Commissario dello Stato del titolo VII della stessa legge.

E' evidente che vi sono considerazioni ispirate al mero buon senso le quali devono sempre soccorrere il legislatore, il quale rischia di compiere opera astratta, antisociale, incivile e contraria agli interessi dei quali è mandatario, nel momento in cui « affastella » delle norme il cui costo viene poi fatto ricadere sulla pelle dei cittadini e dei pubblici amministratori.

Mentre parliamo di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, poniamo i sindaci nell'impossibilità obiettiva di far fronte agli obblighi previsti dalla legge.

Ma, come fa un sindaco ad emettere centinaia di ordinanze di demolizione o di confisca oppure come fa a non irrogare tali sanzioni se, nel momento in cui si astiene, incorre possibilmente nell'ipotesi di reato di omissione di atti di ufficio, se non addirittura nel reato di interesse privato in atti di ufficio, con l'aggravante magari della continuità?

In conclusione, stiamo per perseguire penalmente centinaia di sindaci della nostra regione proprio nel momento in cui pretendiamo di scoprire il ruolo dei sindaci delle amministrazioni locali e delle autonomie di base e di inserire queste ultime armonicamente nel contesto della vita sociale della nostra Regione.

Ma non c'è il rischio, onorevoli colleghi, che legiferando in tal modo determiniamo uno iato, una rottura, un abisso, una frattura, una contestazione, una contrapposizione fra autonomie locali e potere della Regione e pertanto tra l'Assemblea e il Governo che essa esprime da un lato e le popolazioni siciliane dall'altro? Senza considerare, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la possibilità che insorgano conflitti tra la giurisdizione amministrativa e quella penale, conflitti dovuti evidentemente al fatto che la prima obbedisce a leggi collegate con la concreta realtà effettuale dalla quale essa è espressa (e mi riferisco all'impossibilità per i sindaci di irrogare nell'attuale situazione le sanzioni previste dalla legge numero 71) mentre la seconda deve necessariamente, per sua stessa natura, procedere alla massiccia incriminazione da un lato degli amministratori che omettono di perseguire i cittadini con le sanzioni previste (demolizione, confisca, sanzione pecuniaria, eccetera) e dall'altro delle migliaia di cittadini che hanno costruito case abusive.

Quindi, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo per approvare è giusto; esso ripropone nei suoi esatti termini le stesse norme del titolo settimo della legge numero 71 che, secondo la convinzione del Commissario dello Stato, a nostro parere errata, operavano retroattivamente sotto il profilo penale.

L'attuazione del titolo settimo della legge numero 71, e quindi del disegno di legge in esame, determinerebbe certamente in sede giudiziale un alleggerimento della posizione dei sindaci, degli amministratori locali e dei cittadini nei confronti della giurisdizione penale, che si sta muovendo con tanta pesantezza, compiendo d'altronde anch'essa il proprio dovere su tutto il territorio della nostra regione rinviando a giudizio migliaia di amministratori e presto anche migliaia di cittadini.

Pertanto, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge va approvato come manifestazione di volontà unitaria di questa Assemblea nei confronti dei problemi che il Commissario dello Stato ha sollevato con la sua incauta e probabilmente immotivata impugnativa.

Il disegno di legge va approvato, ma va anche data a questa Assemblea garanzia che le norme in esso contenute, che erano già contenute nel titolo VII della legge numero 71, in ogni caso troveranno piena attuazione, poiché soltanto così si potrà determinare la piena efficacia della normativa stessa ed una situazione di maggiore serenità o quanto meno di serena attesa della sentenza della Corte costituzionale, sentenza che non può essere considerata imminente.

Le considerazioni da me testé svolte sono eminentemente di carattere pratico, ma legate alla realtà effettuale che si svolge sotto i nostri occhi e della quale dobbiamo essere fortemente preoccupati.

La Corte costituzionale al 31 dicembre 1978 aveva da esaminare 1673 giudizi in via incidentale, 111 ricorsi di legittimità costituzionale e 85 conflitti di attribuzione. Dopo avere svolto tutta l'attività collegata alle note vicende del processo *Lockheed*, la Corte costituzionale si trova oggi, alla vigilia delle ferie estive, con una mole imponente di istruttorie e di giudizi arretrati, per cui non è pensabile, come si dice nei corridoi, che essa possa emettere la sentenza in ordine

alla impugnativa del titolo VII della legge numero 71 in tempi accettabilmente brevi.

Pertanto, ci troviamo nella necessità di invocare, comunque ed in ogni caso, un provvedimento che dia piena attuazione alla normativa prevista nel titolo VII, senza la quale diventa inattuabile tutto il resto della legge.

Certo, può essere facile mandare sotto processo centinaia di sindaci, ma può anche accadere che centinaia di sindaci restituiscano le loro fasce tricolori al Governo della Regione siciliana, invitando la stessa, quali che siano le conseguenze di ordine civile e penale invocate dall'articolo 52, a procedere all'azione sostitutiva prevista dal secondo comma dell'articolo 52. Non è che io stia preannunciando uno sciopero dei sindaci; però è chiaro che non si può cercare di scaricare su questi operatori di base dell'autonomia locale le conseguenze della impugnativa, secondo noi immotivata dal punto di vista della legittimità, del Commissario dello Stato o comunque le conseguenze delle nostre esitazioni di ordine politico, della nostra carenza di iniziativa, di capacità e di fantasia.

Concludo, onorevole Presidente, facendo rilevare che il ricorso all'articolo 29 dello Statuto costituisce in questo caso sottolineazione di quei poteri autonomi che non abbiamo saputo adoperare nel momento in cui abbiamo elaborato una normativa urbanistica che poteva essere prettamente siciliana e che, invece, è stata sostanzialmente di attuazione di norme (quelle della legge numero 10) elaborate per altri ambienti, in altre ottiche, in altri contesti (per esempio nel contesto di un abusivismo che altrove trae certamente origine da grandi fatti speculativi a differenza di quanto avviene in Sicilia). Allora — e mi riferisco a qualche mese fa — non sapemmo adoperare pienamente i poteri che ci derivano dall'articolo 14, lettera f), dello Statuto; troviamo, almeno oggi, un impulso di energia, di coraggio, di fantasia e di forza adoperando pienamente i poteri che ci derivano dall'articolo 29 dello Statuto, senza l'uso dei quali l'autonomia rimane mera cornice di fatti inconsistenti, svuotandosi di contenuti e diventando soltanto espressione retorica, come retorica diventa la proposizione di una legge urbanistica che, essendo astrat-

ta, rimane inattuabile, penalizzante e profondamente antisociale.

GRILLO MORASSUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO MORASSUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di dovere aggiungere poche note alla vicenda del disegno di legge in discussione.

Abbiamo assistito, dall'indomani dell'impugnativa e della parziale pubblicazione della legge numero 71, ad una differenziata polemica che ha investito, anche con un dibattito d'Aula, quest'Assemblea, ma che soprattutto ha interessato milioni di siciliani nei riguardi dei quali tutte le forze politiche, ma, se mi consentite, soprattutto le forze politiche della maggioranza avevano una grossa responsabilità, e cioè quella di avere tessuto per mesi e mesi la speranza di una legge partorita dall'Assemblea regionale siciliana con i poteri speciali del nostro Statuto, attraverso la quale l'abusivismo, od una certa forma di abusivismo, avrebbe potuto trovare un certo riordino e quindi una sanatoria.

A chi, come me, in tutto il periodo del dibattito politico attorno a questo disegno di legge sostenne che si stava costruendo una menzogna, verrebbe oggi facile affermare di aver avuto ragione allora, quando si attaccava quella legge nella sua impostazione; ma io non lo faccio, anche se certamente, come parlamentare, sono poco soddisfatto della situazione che, giorno dopo giorno, si ingarbuglia sempre di più all'interno del settore edilizio e ai margini delle nostre città e dei nostri paesi.

Presidenza del Presidente RUSSO

L'aver sostenuto che una forma di sanatoria amministrativa potesse cancellare il reato e l'aver sostenuto e proposto che l'autodenuncia attraverso una legge regionale, che solo amministrativamente poteva svolgere la propria funzione, potesse cancellare l'arbitrio commesso volontariamente o involontariamente, in buona o in cattiva fede

dal cittadino, ha creato uno stato di tensione non risolvibile né con le demagogiche mozioni che quest'Assemblea ha discusso, né con la riproposizione integrale di quella parte della legge numero 71 impugnata e non pubblicata.

Qualcuno sostiene che *repetita iuvant*, ma io mi permetto di aggiungere che forse, nel momento in cui quest'Assemblea ripropone con esattezza letteraria il testo della parte impugnata della legge numero 71, si sminuisce la potestà, che pure rimane all'autonomia siciliana, di sfidare le impugnative e di andare avanti, se è il caso, con le proprie scelte politiche.

Noi riteniamo che la fine di questo disegno di legge che l'Assemblea si appresta ad approvare sia scontata: il Commissario dello Stato non potrà non impugnarla, come ha già fatto, ed il Presidente della Regione potrà pubblicarla; ma riteniamo che, se questa fosse stata l'intenzione del Presidente della Regione, l'avrebbe fatto anche prima.

Adesso, nel momento in cui può disporsi a farlo, si inizia un tipo di contrasto tra atto legislativo regionale, al quale il cittadino può fare riferimento, e possibile danno che il cittadino potrà avere nel momento in cui, dopo avere seguito le disposizioni della legge regionale, a distanza di alcuni mesi si venisse a trovare di fronte ad una legge definitivamente cassata dalla Corte costituzionale.

E', quindi, con enorme perplessità che noi guardiamo alla conclusione di questa vicenda che, non a caso, è stata portata in Aula alla vigilia di una competizione elettorale e della chiusura della sessione legislativa che si riaprirà dopo le votazioni del 3 e del 10 giugno.

Dunque, riteniamo di dovere responsabilmente sottolineare che è un errore prendersi gioco di situazioni gravi che pure esistono e permangono all'interno della struttura sociale siciliana, che è pericoloso riaccendere speranze a fronte delle quali molto probabilmente rimarranno delusi molti cittadini.

E', quindi, con queste dichiarazioni che il gruppo di Democrazia nazionale affronta il dibattito sull'articolato, ritenendo in questo momento di non dovere aggiungere alla proposta della Commissione neppure una virgola, in maniera tale da lasciare totalmente sulle spalle delle forze politiche che l'hanno

portata avanti ed eventualmente del Presidente della Regione, se promulgherà la legge, la responsabilità innanzi ai cittadini di tutto ciò che questo nuovo tentativo causerà.

Si lascerebbe aperta così qualche possibilità di rimeditare nel merito il provvedimento legislativo senza dare l'opportunità al Commissario dello Stato di impugnare due diversi testi e quindi di ampliare la sfera del primo intervento aumentando il danno già prodotto e facendo nascere una remora in più ad un'eventuale soluzione in positivo di questa vicenda.

Per questi motivi annunciamo di non presentare emendamenti, sostenendo, però, contemporaneamente che non siamo d'accordo su questa strategia che causerà indubbiamente ripercussioni pericolose e negative e che potrebbe ampliare per alcuni aspetti, se la legge sarà pubblicata — e del resto, se non venisse pubblicata, non comprenderemo il senso di questo dibattito —, i danni esistenti ove mai i cittadini si dovessero adeguare a quanto la legge postula.

L'unica nota positiva potrà essere quella di consentire ai comuni di iniziare un discorso di riorganizzazione del territorio e di individuazione delle aree compromesse dall'abusivismo e quindi, su queste basi, di avviare un discorso più ampio alla luce anche delle sentenze della Corte costituzionale.

FASINO, *Assessore al territorio ed all'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore al territorio ed all'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei appannare la memoria di questa Assemblea rifacendo, a distanza di pochi mesi, tutta la lunga strada dibattimentale che ha preceduto l'esame in Aula del disegno di legge diventato poi legge numero 71 e l'ancor più lungo dibattito che si è svolto per molti mesi in Commissione.

Mi limiterò, quindi, a ribadire alcuni concetti attenendomi strettamente al tema che ci è posto dall'esame del disegno di legge in corso di discussione. Essi riguardano il problema della sanatoria e si rifanno, direttamente od indirettamente, al dibattito che sotto questo profilo si è svolto pochi mesi fa in quest'Aula e che quindi è ulterior-

mente superfluo, anche nell'economia dei tempi che ci stanno dinnanzi, riprendere e ricordare.

Certamente, la legge urbanistica che l'Assemblea ha votato è una legge generale, comprendente anche il titolo relativo al riordino urbanistico edilizio. Checché se ne pensi, non era e non è questo titolo la parte essenziale e fondamentale della legge che abbiamo votato; è, però, una parte rilevante sotto il profilo economico-sociale, che rende più agevole l'applicazione di tutta la legge, la quale, essendo la prima di ordine generale votata in quest'Assemblea, non poteva non contemplare anche questo aspetto, senza del quale certamente risulta monca.

E' questo il motivo per cui il Governo si è particolarmente doluto della impugnativa del Commissario dello Stato, la quale, tra l'altro, sotto il profilo di questo titolo VII, è stata anche caratterizzata da un autentico abuso di potere, perché, se non è assolutamente fondata la impugnativa in linea generale, non lo è in maniera particolare almeno relativamente a due articoli del titolo VII (quello del riordino urbanistico edilizio e quello dell'obbligo della revisione generale degli strumenti urbanistici per i comuni che avessero agglomerati abusivi), stante che questi due articoli non contemplano assolutamente alcuna norma relativa alla concessione in sanatoria.

Quindi, il Commissario dello Stato, a parte tutto il resto, con la sua impugnativa, ha contestato alla Regione siciliana un potere specifico mai negatoci, quello di legiferare in materia strettamente urbanistica, che prescinde, quindi, da qualsiasi valutazione in ordine alla retroattività o da altre considerazioni del genere.

Era necessario, dunque, riprendere questo tema. E il problema era ed è come riprenderlo. Sì, è vero, c'è stata una discussione in quest'Aula su iniziative parlamentari presentate dai vari gruppi e devo dire che non è esatto che si sia discusso in ritardo, perché non sarebbe stato politicamente legittimo discutere di un argomento così importante e relativo anche ai poteri ed alla responsabilità personale del Presidente della Regione nel momento in cui non « si profilava », ma era sostanzialmente in atto la crisi del Governo della Regione. Si è, infatti, di-

scusso subito dopo la formazione del nuovo Governo regionale.

Non vi sono stati, dunque, ritardi in questo senso ed il dibattito di ordine strettamente giuridico-costituzionale, che ha contrassegnato in maniera rilevante gli interventi che si sono verificati al momento della discussione delle mozioni e delle interpellanze, ha messo in chiaro (e mi dispiace che non sia stato ricordato questo aspetto) i motivi per i quali, a prescindere dalle responsabilità personali, il Presidente della Regione non ha ritenuto di promulgare le norme impugnate, stante che il Presidente della Regione aveva già promulgato tutte le norme non impugnate e prima della scadenza dei trenta giorni. Si può discutere — ma credo che il Presidente della Regione si sia comportato opportunamente — se era più opportuno far trascorrere i trenta giorni e promulgare per intero la legge o, invece, agire come il Presidente della Regione ha fatto, ma, una volta scelta una strada, ad avviso del Governo, non era contemporaneamente percorribile l'altra.

Vorrei dire, inoltre, che, a prescindere dalle altre considerazioni che esporrò, il fatto che l'Assemblea si appresta a votare come legge autonoma un testo che rispecchia esattamente i contenuti di quanto l'Assemblea ha deliberato nel dicembre dell'anno scorso, agevola eventuali soluzioni in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'articolo 29 del nostro Statuto.

Il Governo non ha presentato un suo disegno di legge; si è trovato, dunque, a manifestare pareri sui testi di iniziativa parlamentare e la nostra preferenza è andata al disegno di legge firmato dai colleghi Lo Giudice, Mazzaglia, Pullara e Saso non per discriminazioni politiche o per preferenze di maggioranza, ma per un ragionamento politico e giuridico che è stato già in parte illustrato dagli oratori che hanno preso la parola e che riepilogherò brevemente.

Il testo relativo alla concessione in sanatoria è stato discusso a lungo, ha trovato una larghissima convergenza e rimane, ad avviso del Governo, la soluzione urbanisticamente più razionale, socialmente ed economicamente più equa e nello stesso tempo la più rigida nell'ambito di una concezione che intenda venire incontro alle esigenze più sociali ed economiche che altro di un certo

tipo di edilizia sorta all'infuori del rispetto della normativa urbanistica.

Solo un motivo avrebbe potuto indurci ad una valutazione diversa, a parte la necessità di far presto e di non complicare ulteriormente questo problema: se — e questo era il senso dell'apertura in Commissione del Governo a qualunque soluzione idonea — si fosse potuta trovare una soluzione che riuscisse a superare lo scoglio dell'impugnativa del Commissario dello Stato, e più precisamente della motivazione dell'impugnativa del Commissario dello Stato.

Ebbene, onorevoli colleghi, ad un esame molto sereno, distaccato e soprattutto tendente alla soluzione effettiva e concreta del problema, le indicazioni offerte dall'iniziativa parlamentare di altri colleghi sul piano giuridico non riuscivano a superare la pur errata impostazione data dal Commissario dello Stato all'impugnativa, perché, se ogni norma relativa a concessioni in sanatoria secondo il Commissario dello Stato ha un valore retroattivo rispetto a quanto hanno nel passato operato le leggi dello Stato, le formulazioni proposte dalle iniziative parlamentari diverse da quelle che adesso stiamo in concreto esaminando non superavano questo aspetto del problema. Non superandolo era ed è meglio ribadire, quasi ad impegno solenne politico e giuridico di quest'Assemblea, quanto noi abbiamo deliberato nel dicembre scorso, anziché accettare soluzioni nuove che, non superando la concezione implicita sotto il profilo giuridico nell'impugnativa del Commissario dello Stato, potevano anche offrire ulteriori campi di osservazione e di impugnativa non potendosi prevedere quali considerazioni su un testo diverso avrebbe creduto di dover fare il Commissario dello Stato, mentre sappiamo con certezza quali sono le considerazioni da lui fatte sul testo passato che noi ci proponiamo di votare questa sera.

Si potrebbe allora rilevare che in questo modo non si fa altro che andare incontro ad una ulteriore impugnativa. Io ho già esposto uno dei motivi per cui è bene che si faccia formalmente una legge nuova in questa materia, anche se si rispecchia il vecchio testo, ma devo aggiungere che il fatto che noi votiamo ancora una volta lo stesso testo può indurre il Commissario dello Stato ad una valutazione diversa.

Dal dicembre del 1978 ad oggi si è svolto in Sicilia, ma non soltanto in Sicilia, un notevole dibattito giuridico sulla tesi adombrata nell'impugnativa del Commissario dello Stato; vi sono state pubblicazioni in riviste giuridiche, vi sono stati articoli di giornali scritti da competenti, vi sono state le nostre stesse prese di posizione, vi sono stati i vostri interventi, che hanno certamente lumeggiato in maniera diversa questa materia.

Vi sono, poi, articoli che in questa nuova legge, e non in un titolo, sono certamente non impugnabili da parte del Commissario dello Stato e sotto questo profilo essi possono costituire da soli anche un avvio per una certa soluzione del problema. Infatti, se è valida una certa tesi in ordine al rapporto « edificato - strumento urbanistico successivo », agli articoli 1 e 4 di questo disegno di legge prefigurano strumenti urbanistici successivi che possono fare riconsiderare sul piano amministrativo i problemi che ampiamente sono stati trattati con saggezza da molti colleghi durante la discussione in Commissione del disegno di legge, nonché durante la discussione in Aula della mozione.

Ricordo, tra gli altri, l'intervento della collega Laudani, proprio sotto questo aspetto.

Il Commissario dello Stato, dunque, e, diciamolo pure, il Governo nazionale potrebbero rimeditare sull'impugnativa fatta e non ripeterla ulteriormente.

Diciamo ancora una volta al Commissario dello Stato che la concezione della retroattività della legge, così come egli l'ha voluta applicare riguardo alla sanatoria che noi proponiamo, non è fondata; e ciò prima di tutto perché, se è vero che in materia urbanistica in Sicilia abbiamo applicato leggi dello Stato, sono proprio, onorevoli colleghi, da considerarsi leggi dello Stato quelle che riguardano materie di competenze esclusive della Regione? Un tempo tali leggi si applicavano in Sicilia solo attraverso leggi di recepimento; quindi, non potevano entrare, diciamo così, nell'ordinamento giuridico della Regione siciliana se non attraverso un atto solenne di quest'Assemblea. Solo successivamente la Corte costituzionale, esclusivamente sotto il profilo della certezza del diritto, ebbe a statuire il recepimento implicito, e cioè che esse leggi si applicavano in Sicilia salvo parere contrario di questa Assemblea. Per-

tanto, una legge dello Stato in materia di competenza esclusiva della Regione, se noi vogliamo, non si applica in Sicilia e, quindi, si applica perché noi lo vogliamo e lo vogliamo implicitamente e, se questo è vero, la legge entra a far parte dell'ordinamento giuridico della Regione anche se è stata votata dal Parlamento nazionale.

Dunque, non so con quanta proprietà si parli di leggi dello Stato su cui le leggi della Regione (e quindi questa legge della Regione) agirebbero retroattivamente, quando in definitiva legge dello Stato e della Regione (così come in questo caso) coincidono per volontà di questa Assemblea che non ha disatteso la prima attraverso una legge diversa o un semplice articolo che dica: questa legge o questi articoli della legge non si applicano in Sicilia.

E allora è vero che questa legge ha effetto retroattivo? Ma, onorevoli colleghi, una legge è retroattiva quando i suoi effetti decorrono da una data anteriore a quella della sua adozione; cioè io la promulgo il 27 di dicembre e penso che debba agire due anni prima. Ma non è così; la nostra legge agisce dal momento in cui è promulgata e quindi da oggi per il futuro. Su che cosa agisce? Certamente su fatti che si sono verificati nel passato, ma i cui effetti durano nel presente. E non è vero che si è applicata la legge dello Stato perché le costruzioni abusive sono in piedi, non sono né demolite, né confiscate e sono ancora dei privati, perché nessuna amministrazione ha fatto pagare in alternativa alla demolizione il valore venale come prevedono le leggi che noi applichiamo in Sicilia.

Allora, quali sono gli effetti prodotti dalle leggi dello Stato su queste costruzioni? Non hanno prodotto nessun effetto. Perché potessero produrre degli effetti ci voleva un meccanismo che non si è innescato e che non è stato portato a termine, tant'è che è pacifico che, laddove un sindaco abbia, per esempio, fatto pagare il valore venale per una costruzione abusiva, ovviamente non esiste più il problema dell'applicazione di questa legge perché le leggi dello Stato sono state applicate e le procedure amministrative portate a termine.

Quindi, non mi pare che ci sia coincidenza tra retroattività e retrospettività della legge: i fatti che si prendono in considera-

zione sono sorti nel passato, ma vengono disciplinati diversamente per il futuro obbligando l'amministrazione ad un diverso comportamento dal momento in cui entra in vigore la nuova legge.

Riteniamo che queste siano delle considerazioni che devono essere tenute presenti e valutate in un contesto generale in cui noi vogliamo agire per affrontare e risolvere i problemi.

Ecco, per questi motivi da me riassunti in breve il Governo ritiene che si debba procedere all'esame degli articoli e votare il testo così come è non per feticismo legislativo, ma per le motivazioni giuridiche e di contenuto cui ho fatto cenno e per mantenere con un certo senso di solennità la posizione assunta da questa Assemblea.

Non bisogna certamente confondere istituti giuridici diversi e quindi non faccio nessuna confusione tra organizzazione delle regioni a Statuto ordinario e la nostra a Statuto speciale, ma va comunque ricordato a chi può considerare un po' estroversa questa soluzione da noi additata che l'articolo 127 della Costituzione, relativo alle regioni a statuto ordinario, prevede che, quando il Commissario del Governo (e non dello Stato) blocca una legge della Regione, il Consiglio regionale ha la facoltà di rivotare lo stesso disegno di legge e soltanto dopo il Commissario del Governo può procedere all'impugnativa presso la Corte costituzionale o presso il Parlamento se si tratta di conflitto di interessi. Quindi, anche se siamo in situazioni assolutamente diverse e non c'è neppure analogia tra quello che stiamo facendo noi e quanto è previsto dall'articolo 127 della Costituzione, tuttavia dico che non è al di fuori dello stesso nostro ordinamento generale rivotare un testo che deve fare meditare il Governo nazionale e tutti sulle argomentazioni giuridiche e sulla differenza tra articolo e articolo di questo disegno di legge e che comunque in prospettiva consente di superare, almeno in parte, alcune obiezioni di carattere giuridico che sono state variamente prospettate in ordine ad attività relative alla promulgazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, segretario:

« Art. 1.

Riordino urbanistico edilizio

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base di una rilevazione aggiornata, devono provvedere con apposita delibera consiliare alla perimetrazione delle zone interessate da insediamenti residenziali, produttivi o di servizio che presentino particolare disordine urbanistico-edilizio, delimitando gli agglomerati sorti entro il 30 settembre 1978 senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici generali o esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti, o comunque senza licenza o concessione o in difformità della stessa, anche se nei predetti agglomerati risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate.

La deliberazione di cui al precedente comma va riferita esclusivamente agli agglomerati costituiti da almeno 50 edifici distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, o da un numero minore di edifici, sempre distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, purché la cubatura realizzata non sia inferiore a 15 mila metri cubi per ettaro.

La delimitazione degli agglomerati è effettuata sulla base della volumetria esistente e delle corrispondenti aree necessarie per i servizi, assegnando per ogni 100 metri cubi di costruzione 9 metri quadrati di spazio da destinare agli usi previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, numero 1444, e deve essere corredata dalle planimetrie relative alle soluzioni adottate e da una relazione illustrativa.

La deliberazione del consiglio comunale relativa alla delimitazione degli agglomerati, corredata dagli elaborati di cui al comma precedente, deve essere pubblicata all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.

Entro tale termine i cittadini potranno presentare opposizioni e osservazioni.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto il consiglio comunale decide sulle opposizioni e osservazioni e adotta la deliberazione definitiva sulla perimetrazione stessa.

Tale deliberazione è trasmessa, entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diviene esecutiva se entro il termine di sessanta giorni non sia stata dallo stesso adottata alcuna determinazione.

Le aree di cui al terzo comma del presente articolo, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, vanno considerate a tutti gli effetti come ricadenti entro i perimetri dei centri edificati, sempre che i proprietari delle stesse aree da espropriare siano diversi dai soggetti che hanno realizzato costruzioni irregolari.

Nell'ambito della delimitazione degli agglomerati i comuni possono realizzare opere di urbanizzazione primaria nonché modeste rettifiche relative all'assetto viario o interventi necessari per la tutela dell'igiene e incolumità pubbliche, mentre è vietata ogni attività edilizia che non sia diretta alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cusimano, Paolone, Fedè e Marino:

sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Tutte le costruzioni realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque ultimate entro il 31 dicembre 1960, ancorché sprovviste delle autorizzazioni e licenze amministrative previste dalla vigente legislazione, sono ammesse alla sanatoria delle relative violazioni perpetrate, alle condizioni ed entro i limiti di cui ai successivi articoli ».

— dagli onorevoli Laudani, Messana, Lucanti, Lamicela, Gentile, Bua e Vizzini:

al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole « entro il 30 settembre 1978 » con le parole « entro il 16 maggio 1979 »;

— dall'onorevole Sardo:

dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Si prescinde dalle prescrizioni relative al numero degli edifici costituenti gli agglomerati, le distanze fra gli edifici, il minimo di cubatura realizzata per ettaro e dalle altre prescrizioni di cui al precedente terzo comma per gli insediamenti produttivi, di servizio e per quelli destinati a finalità sociali ».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Paolone, concludendo il suo intervento, ha dichiarato che per esprimere un proprio giudizio attendeva le dichiarazioni del Governo a conclusione del dibattito generale sul disegno di legge in discussione.

L'onorevole Fasino conosce la stima che io ed il gruppo del Movimento sociale italiano abbiamo nei suoi confronti perché gli riconosciamo capacità, preparazione ed una chiara impostazione; però, noi ci attendevamo stasera un intervento conclusivo del Presidente della Regione, onorevole Mattarella, perché riteniamo che una sua dichiarazione netta ed esplicita avrebbe senza dubbio consentito all'Assemblea di esprimere un giudizio più preciso in ordine al disegno di legge in esame.

L'onorevole Mattarella, invece, non ha ritenuto di dover concludere la discussione e replicare agli oratori intervenuti. Pertanto dobbiamo considerare questo suo mancato intervento come una sua volontà politica precisa di non prendere un impegno con l'Assemblea. Questo per noi è un fatto di estrema gravità perché riteniamo che il Governo, per bocca del Presidente della Regione, avesse il dovere di dare ai siciliani una risposta compiuta in ordine a questo argomento, e ciò perché non stiamo discutendo solo un disegno di legge, ma dell'autonomia regionale siciliana, dello Statuto della Regione siciliana.

E' strano, dunque, che i partiti della maggioranza, che spesso si richiamano all'autonomia, anzi si definiscono autonomisti per eccellenza, nel momento in cui dovrebbero dimostrare di essere autonomisti non soltanto a parole, ma anche con i fatti, disertano gli appuntamenti che l'attività politica di questa

Assemblea porta dinanzi alle loro responsabilità.

Io, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono fortemente preoccupato. Nella mia città, Catania, ben 30.000 miei concittadini vivono sotto la spada di Damocle della demolizione e del sequestro. A Catania migliaia e migliaia di cittadini sono stati denunciati per colpa di una legge (la legge Bucalossi) che consente alla magistratura di porre i sigilli nelle loro abitazioni lasciando all'interno i mobili e gli attrezzi di lavoro.

La stessa situazione si è creata anche nella provincia di Catania ed un po' in tutta la Sicilia.

Voi non potete illudervi di giocare su questo argomento e di eludere attraverso delle parole il punto fondamentale della questione.

I siciliani desiderano sapere se le forze politiche di questa Assemblea intendono avvalersi dello Statuto per portare avanti una legge che abbia risultati concreti in ordine alla cosiddetta sanatoria dell'abusivismo.

Ho ascoltato alcuni interventi che condivido nella sostanza.

L'onorevole Ravidà è intervenuto in quest'Aula con molta foga ed io potrei sottoscrivere buona parte del suo intervento; ma egli ha parlato a nome della Democrazia cristiana, cioè del partito in cui milita l'onorevole Andreotti, che era il Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo monocoloro che alla fine del 1976 ha votato la legge Bucalossi con il consenso dei cosiddetti partiti dell'astensione.

Se oggi i siciliani sono vessati, « criminalizzati », denunciati, se vedono sulla propria casa il pericolo della demolizione o della confisca, onorevole Ravidà, lei, anziché appellarsi a questa Assemblea con un intervento che, ripeto, condivido, avrebbe dovuto prima rivolgersi al suo partito, chiedendo interventi tali da modificare la legge Bucalossi.

Sino a questo momento, però, non mi risulta che avete presentato un disegno di legge in campo nazionale tendente a sanare l'aspetto penale dell'abusivismo.

D'altra parte l'Assemblea regionale siciliana non lo può fare autonomamente perché non ha competenza in campo penale.

Inoltre, i partiti che hanno voluto la legge Bucalossi hanno bocciato in Parlamento un emendamento, presentato dai deputati del Movimento sociale italiano, tendente ad inserire nell'amnistia votata da quel Parlamento i reati connessi all'abusivismo edilizio, e ciò

perché intendete perseguire penalmente gli abusivi. Ma tutto ciò andava detto chiaramente. Infatti noi ci attendevamo una risposta da parte del Presidente della Regione su questi argomenti.

Il Presidente della Regione oggi non è presente in Aula, ma per la verità ha partecipato alle riunioni della quinta Commissione ed anche in quella sede, invitato da diverse parti politiche ad impegnarsi a pubblicare la legge una volta che fosse stata approvata da questa Assemblea, non ha voluto dare una risposta precisa.

Lei, onorevole Fasino, stasera nel suo intervento si è rifatto al dibattito svoltosi in quest'Aula tempo fa sulle mozioni presentate da alcuni gruppi politici dopo gli impegni da essi presi con i comitati di protesta degli abusivi.

La mozione da noi presentata in quell'occasione fu regolarmente respinta. In quella sede il Presidente della Regione giustificò la mancata pubblicazione, in base all'articolo 29 dello Statuto, delle norme impugnate (quelle contenute nel titolo settimo della legge numero 71) adducendo una motivazione che noi non condividiamo. Disse allora l'onorevole Mattarella che, poiché aveva pubblicato la legge numero 71 stralciando la parte impugnata e prima dei famosi trenta giorni, non poteva, una volta trascorso tale periodo, pubblicare la parte stralciata.

Lei, poc'anzi, onorevole Fasino, riprendendo questa tesi che noi continuiamo a non condividere, ci ha fatto una dotta lezione circa l'istituto della retroattività ed ha anche detto di essere convinto che il Commissario dello Stato, dopo il vasto dibattito sviluppatosi sull'argomento in Sicilia, non impugnerà il disegno di legge in esame. Dopo di che ha arricchito questa tesi con altre considerazioni tutte validissime e che noi condividiamo, ma non è andato oltre; infatti ella non ha preso in considerazione l'ipotesi di una nuova impugnativa del Commissario dello Stato. E, se il Commissario dello Stato impugnasse la legge che stasera l'Assemblea regionale siciliana voterà, cosa farà il Governo? Né lei, né il Presidente della Regione avete dato una risposta.

La nostra posizione sull'articolato del titolo settimo della legge numero 71 è nota, tanto è vero che abbiamo presentato un nostro disegno di legge e stasera abbiamo addi-

rittura presentato degli emendamenti insistendo sul nostro disegno di legge.

L'onorevole Paolone ha dichiarato che siamo anche disponibili a collaborare con voi per presentarci in modo unitario, e ciò pur non condividendo l'impostazione data dalle forze di maggioranza al disegno di legge in esame per i gravi oneri cui sottopone i siciliani. Voglio vedere, infatti, come potremo chiedere circa un milione a vano agli emigrati, agli agricoltori ed agli artigiani, che hanno dei redditi bassi ed una sola casa.

Ciononostante l'onorevole Paolone ha dichiarato la nostra disponibilità, purché il Governo assuma degli impegni molto precisi sugli argomenti che ci stanno a cuore. Poiché ciò non è avvenuto, abbiamo il sospetto che si stia verificando quanto normalmente accade alla vigilia di una consultazione elettorale. Infatti quando si avvicinano le elezioni, i partiti politici si danno da fare — e la Democrazia cristiana è più brava degli altri — per portare avanti delle leggi che servono di fatto per ingannare l'opinione pubblica, e ciò al fine di raccogliere voti.

Se il Governo non si impegna a pubblicare la legge trascorsi i trenta giorni dopo un'eventuale impugnativa del Commissario dello Stato avrà tradito le aspettative dei siciliani.

Forse avete fatto il calcolo che intanto è meglio approvare questo disegno di legge che vi frutterà molti voti in più e poi, tra trenta giorni, le elezioni saranno già archiviate. Col vostro comportamento, che non voglio qualificare perché si qualifica da sé, avete ingannato i siciliani che hanno la casa sigillata e che sono stati denunciati.

Pertanto, onorevole Presidente dell'Assemblea, poiché il nostro gruppo, così come ha detto l'onorevole Paolone, non intende frapporre ostacoli all'approvazione di questo disegno di legge, manteniamo gli emendamenti già illustrati in altre sedi, limitandoci a votarli, per lasciarli agli atti dell'Assemblea, onde riprendere il discorso da qui a qualche giorno, ricordandovi, però, che non sempre si può ingannare la gente impunemente; qualche volta si paga per avere ingannato troppo a lungo il popolo siciliano.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Sciangula, Germanà, Sardo ed altri il seguente emendamento:

al primo comma dell'articolo 1 sostituire

le parole « entro il 30 settembre 1978 » con le altre « alla data di pubblicazione della presente legge ».

MESSANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare le ragioni per le quali abbiamo presentato l'emendamento col quale proponiamo all'Assemblea che al primo comma vengano sostituite le parole « entro il 30 settembre 1978 » con le altre « entro il 16 maggio 1979 ».

Ci sembra che ormai stabilire il 30 settembre 1978 come data di riferimento entro la quale le costruzioni abusive possano godere della sanatoria non sia più attuale e proponibile nell'ambito di una legge che viene varata il 16 maggio 1979 dopo un iter travagliato che ha visto prima l'emanazione da parte di questa Assemblea della legge numero 71, che conteneva le norme per la sanatoria delle costruzioni abusive, e poi l'impugnativa del Commissario dello Stato e la presa di posizione del Presidente della Regione, il quale ha ritenuto di non dovere pubblicare quelle norme, per cui l'attività legislativa dell'Assemblea, che doveva avere come effetto quello di applicare la sanatoria alle costruzioni abusive e di procedere, quindi, immediatamente ad un riordino complessivo del territorio, non ha potuto produrre alcun risultato.

Per questi motivi in questi mesi si è protratta la realtà dell'abusivismo ed evidentemente non già per colpa degli abusivi, ma per il permanere di quelle cause che hanno impedito da un lato di applicare la sanatoria alle costruzioni abusive e dall'altro di addivenire al riordino del territorio che avrebbe consentito ai cittadini di costruire regolarmente le proprie case.

Ora, quindi, nel momento in cui l'Assemblea regionale riassume l'impegno di disciplinare tale materia — e noi crediamo che questo impegno dovrà essere successivamente reso operante dal Presidente della Regione nel caso che il Commissario dello Stato impugni questa legge —, riteniamo che occorra modificare il termine del 30 settembre che oggi non è più attuale perché nel periodo intercorso dal varo della legge numero 71

ad oggi evidentemente i cittadini hanno continuato a costruire abusivamente non essendo state rimosse le cause che avrebbero permesso una costruzione regolare.

D'altronde non ci sembra opportuno introdurre discriminazioni tra cittadini che hanno operato nell'ambito delle stesse condizioni sostanziali e normative.

Dunque, proponiamo che il termine del 30 settembre venga spostato alla data odierna per evitare una difformità di trattamento fra gli abusivi e per prendere atto del fatto che l'abusivismo nella Regione siciliana è continuato, e non certo per colpa dei cittadini che hanno l'esigenza di farsi una casa, bensì perché questo disegno di legge sulla sanatoria ha avuto un iter travagliato, e non certo per colpa nostra. Infatti noi in più occasioni, con vari atti parlamentari, abbiamo cercato di accelerare i tempi per l'elaborazione del presente disegno di legge.

Oggi, nel momento in cui l'Assemblea riassume l'impegno di vararlo e di farlo applicare, riteniamo opportuno modificare il termine del 30 settembre.

FASINO, Assessore al territorio ed all'ambiente. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore al territorio ed all'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di ricordare all'Assemblea le motivazioni attraverso le quali il Governo della Regione è pervenuto all'assenso su un testo che, approvato dalla Commissione, ha anche successivamente ottenuto il consenso dei colleghi comunisti, sia pure attraverso una propria motivazione espressa nell'intervento dell'onorevole Barcellona.

Mi pare che, a prescindere dagli argomenti di merito, abbiamo scelto la strada della conferma di quanto convenuto e deliberato da questa Assemblea nel dicembre del 1978.

Abbiamo detto in Commissione e l'ho ripetuto, sia pure brevemente, in Aula che, se riprendiamo le considerazioni di merito, la discussione diventerà faticosa e lunga perché, ovviamente, come ho ricordato in Commissione, il testo sul quale a suo tempo si sono operate delle convergenze ha visto sacrificare volta a volta da parte dei vari

gruppi politici alcune visioni legittime, ma particolari, che trovavano altrettante valide e legittime posizioni non coincidenti da parte di altri gruppi. Riprendere, dunque, anche se parzialmente, la discussione sui contenuti ci porterebbe troppo lontano. Ciò io affermo con molta chiarezza senza alcuna volontà di pressione sull'Assemblea.

L'Assemblea può presentare e votare gli emendamenti che vuole sul testo elaborato in Commissione, ma quest'ultimo è un testo speciale, perché è stato elaborato a suo tempo sulla base di accordi e di sacrifici da parte di ognuno di noi.

Se dobbiamo discutere una cosa così importante qual è quella del limite temporale da porre all'applicazione di queste norme, riapriamo la discussione su tutto il disegno di legge offrendo ulteriori spunti al Commissario dello Stato per una nuova impugnativa. Inoltre, si potrebbe dire che in definitiva attraverso l'attività legislativa si sollecita l'abusivismo.

O si è fermi su alcuni termini convenuti o nella mentalità comune dei nostri cittadini si convaliderà l'opinione che in definitiva dopo questa legge ne verrà un'altra e poi ancora una terza intesa sempre a prolungare i termini della sanatoria. Voteremo allora una sola legge: « In Sicilia non esiste uso razionale del suolo, è abolita qualsiasi normativa urbanistica e ognuno può fare quello che vuole ».

Quindi, devo pregare ardentemente i colleghi presentatori di emendamenti che modifichino il testo convenuto ed approvato in Commissione di ritirarli perché non è il caso di accendere un dibattito su una materia così delicata proprio in questo momento.

Se i colleghi ritenessero di dovere legittimamente esercitare i diritti di iniziativa propri di ciascun deputato, anche il Governo sarebbe costretto ad esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dal Regolamento.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Sciangula, Germanà, Sardo ed altri, il seguente altro emendamento:

al primo comma sostituire le parole « entro il 30 settembre 1978 » con le parole « alla data di approvazione della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 degli onorevoli Cusimano ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 21,40, è ripresa alle ore 21,45)

La seduta è ripresa.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avverto la necessità che questo disegno di legge venga approvato in serata. Pertanto, avendo il Governo dichiarato che l'insistere sulla presentazione dell'emendamento può comportare il rinvio in Commissione del disegno di legge, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

VIZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato il nostro emendamento convinti di poter migliorare il disegno di legge e renderlo più efficace per affrontare un problema che è reale e non inventato da noi.

Debbo dire, inoltre, che il ricorso al Regolamento minacciato dall'onorevole Fasino forse poteva essere evitato. Si potevano discutere e votare, infatti, alcuni emendamenti, così come è normale fare.

D'altra parte in Commissione si è già svolto un dibattito abbastanza sereno e tran-

quillo in cui tutti gli emendamenti presentati sono stati bocciati.

Poiché l'obiettivo politico centrale che noi vogliamo perseguire con questo disegno di legge è quello di risolvere il problema dell'abusivismo, pur essendo persuasi delle ragioni che ci hanno portato alla presentazione dell'emendamento, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci rendiamo conto che esistono all'interno della maggioranza delle difficoltà, ma non possiamo non sottolineare questo scandaloso atteggiamento di prevaricazione nei confronti di parlamentari che liberamente ritengono di formulare delle loro proposte e che vengono irretiti da proposte del Governo, il quale li induce a tornare sui loro passi.

Quando il Governo sostiene di essere profondamente convinto dell'errata interpretazione del Commissario dello Stato circa la retroattività e quando quest'ultima comunque viene interpretata come una condizione per sistemare situazioni di fatto esistenti, risulta fuori da qualunque logica l'osservazione dell'onorevole Fasino, in quanto si contraddice nelle sue affermazioni. A fronte di questo ci sono dei parlamentari che presentano un emendamento in cui chiedono lo spostamento del termine dalla data di approvazione del presente disegno di legge. Nel nostro emendamento si proponeva, invece, di concedere la sanatoria anche alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1980.

Noi siamo tentati, signor Presidente, onorevoli colleghi, di fare nostro l'emendamento poc'anzi ritirato. Se non lo facciamo è solo perché nella logica del nostro impegno v'è la volontà di perseguire una linea che è richiamata dai nostri emendamenti, che sono sostitutivi del disegno di legge.

Comunque non potevamo non sottolineare questo atteggiamento del Governo che offende le istituzioni e che degrada la fun-

zione dell'Assemblea a quella di ratifica di decisioni che, una volta prese, debbono essere approvate senza alcuna modifica sotto la minaccia del ritiro del disegno di legge. In effetti poi non si tratta di una vera minaccia ma soltanto di un atteggiamento freddamente calcolato. In realtà non lo ritireste mai. Il vostro scopo è soltanto quello di intimorire alcuni parlamentari, che evidentemente hanno poco coraggio o lo manifestano solo in apparenza, ma non sanno portare alle logiche conseguenze le loro convinzioni.

SARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Cusimano, Paolone, Fede, il seguente emendamento:

« Art. 1 bis. — A tutte le costruzioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, numero 765, fuori dai centri abitati e per i comuni provvisti di piano regolatore generale, vigente all'epoca della costruzione, fuori dalle zone di espansione, a richiesta della parte interessata da presentare al sindaco entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è concesso il rilascio del certificato di abitabilità purché sussistano le condizioni igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Cusimano, Paolone e Fede, il seguente emendamento:

« Art. 1 ter. — Per le costruzioni realiz-

zate prima del 31 dicembre 1973 la domanda deve essere corredata da:

a) grafico raffigurante lo stato di fatto, ivi compresa l'area di pertinenza, firmato da un tecnico;

b) atto notorio o altro documento volto a dimostrare la consistenza dell'opera per la quale si chiede la regolarizzazione ed il periodo della realizzazione;

c) la mappa catastale o grafico equivalente, firmato da un tecnico, indicante la ubicazione;

d) copia conforme dell'atto di acquisto dell'immobile o copia equipollente che provi la legittima disponibilità dell'immobile;

e) licenza d'uso in sanatoria rilasciata dalla Prefettura per le opere in cemento armato realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, numero 1086, ovvero certificato di controllo, di collaudo e relativi adempimenti previsti dalla predetta legge per le opere realizzate dopo l'entrata in vigore della stessa.

Per le costruzioni di cui al precedente comma, il sindaco concede il certificato di abitabilità in sanatoria senza la corresponsione di alcun contributo ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Cusimano, Paolone, Fede il seguente emendamento:

« Art. 1 *quater*. — Per le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 1973 ed entro il 28 gennaio 1977 la domanda deve essere corredata dai documenti indicati ai punti a), b), c), d) del precedente articolo 3. Inoltre deve essere prodotto certificato di collaudo delle opere in cemento armato in conformità al disposto della legge 5 novembre 1971, numero 1086. Il sindaco, sentita la commissione edilizia, rilascia licenza in sanatoria previa corresponsione della pena pecuniaria di cui all'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, numero 765, in ragione di lire 10.000 a metro quadro di superficie coperta.

Per gli insediamenti destinati ad usi industriali, commerciali e turistici la pena pecuniaria di cui sopra è riferita alla superficie coperta ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Paolone, Cusimano, Fede, il seguente emendamento:

Articolo 1 *quinquies*:

« Per le costruzioni realizzate dopo il 28 gennaio 1977 la domanda deve essere corredata:

a) dal progetto dell'opera firmato da un tecnico;

b) da atto notorio dal quale risulti la consistenza dell'opera per cui si chiede la regolarizzazione in sanatoria;

c) dalla copia conforme dell'atto di acquisto dell'immobile o copia di atto equipollente, che provi la legittima disponibilità dell'immobile.

Il sindaco, sentita la commissione edilizia, concede la sanatoria previa corresponsione di contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, nella misura appresso indicata. Successivamente viene rilasciato il certificato di abitabilità previo accertamento, ove esistono strutture in cemento armato, degli adempimenti previsti dalla legge 5 novembre 1971, numero 1086.

Per gli insediamenti abitativi il contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, è uguale alla media dei contributi approvati dai consigli comunali per le zone A e B; per gli insediamenti industriali, commerciali e turistici il contributo è quello per gli insediamenti abitativi maggiorato da una somma pari al 10 per cento del costo documentato di costruzione.

Inoltre, il contributo è stabilito nella misura del 30 per cento a quello previsto dall'articolo 6 della citata legge.

La riscossione delle somme sopraindicate può essere rateizzata per un massimo di cinque anni ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Cusimano, Paolone e Fede, il seguente emendamento:

Articolo 1 *sexies*:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, sulla base delle richieste di regolarizzazione amministrativa delle costruzioni di cui al precedente articolo e sulla base di rilevazione aggiornata, devono provvedere alla perimetrazione degli agglomerati spontanei sorti in contrasto con gli strumenti urbanistici o in assenza di questi.

La perimetrazione, che può includere edifici regolari, deve essere costituita da almeno 50 unità, con una densità territoriale non inferiore a 1,5 metri cubi per metro quadro, e deve prevedere gli spazi per le attrezzature collettive previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, numero 1444, in ragione di 9 metri quadri per ogni 100 metri cubi di costruzione.

La deliberazione consiliare, che adotta la perimetrazione, corredata dagli elaborati grafici, deve essere affissa all'albo comunale per trenta giorni consecutivi. Entro tale termine chiunque può presentare opposizione o osservazioni.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto il consiglio comunale decide sulle opposizioni ed osservazioni e adotta la perimetrazione in via definitiva.

Nell'ambito della perimetrazione di cui al presente articolo, ai fini dell'espropriazione, le aree vanno considerate come ricadenti entro i centri edificati ».

Dichiaro precluso l'emendamento articolo 1 *sexies* in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 1.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, segretario:

« Art. 2.

Regolarizzazione delle costruzioni nei perimetri di riordino urbanistico-edilizio. Procedure

I proprietari delle costruzioni ricadenti al-

l'interno della perimetrazione prevista dal primo comma del precedente articolo, presentano al comune, entro novanta giorni dalla delibera di delimitazione, domanda per il rilascio della concessione in sanatoria.

Tale domanda deve essere corredata:

1) dal progetto riproducente le opere realizzate, firmato da un tecnico;

2) da atto notorio dal quale risulti la consistenza dell'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria, riferita alla data del 30 settembre 1978;

3) da una copia conforme dell'atto di acquisto dell'immobile o copia del titolo o prova della legittima disponibilità dell'area su cui insiste l'edificio.

Il progetto, se necessario, dovrà essere sottoposto all'ufficio del genio civile per quelle prescrizioni integrative ritenute indispensabili per la garanzia tecnico-statica dell'immobile già costruito.

Il sindaco, dopo avere acquisito preliminarmente tutti gli elementi necessari, sentita la commissione edilizia e previa delibera del consiglio comunale, procede al rilascio delle concessioni in sanatoria, applicando le seguenti sanzioni:

— insediamenti residenziali fissi o stagionali:

a) corresponsione degli oneri di urbanizzazione scaturenti dalla applicazione delle tabelle parimetriche, nelle misure percentuali previste dall'articolo 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, maggiorate del 50 per cento;

b) corresponsione del contributo sul costo di costruzione in applicazione della tabella approvata con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977;

c) corresponsione di una somma pari al 20 per cento del contributo sul costo di costruzione di cui alla lettera b);

— insediamenti commerciali, direzionali, industriali e turistici;

corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle zone residenziali di cui alla lettera a), maggiorati di una somma pari al 10 per cento del costo documentato di costruzione;

— insediamenti artigianali:

corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle zone residenziali di cui alla lettera a).

Qualora le costruzioni edilizie realizzate senza licenza o concessione siano conformi agli strumenti urbanistici o alle prescrizioni dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, numero 765, la regolarizzazione delle costruzioni medesime è subordinata alla corresponsione degli oneri previsti alla lettera a).

Per le costruzioni abusive unifamiliari di tipo economico, popolare e rurale, i cui proprietari non possiedono altri alloggi, nonché per gli alloggi di tipo economico, popolare e rurale di proprietà di nuclei familiari il cui reddito calcolato con le modalità dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, numero 457, non sia superiore a lire 6 milioni, si applicano gli oneri previsti alla lettera a) ridotti al quaranta per cento.

Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti possono essere ratizzate per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono rimosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, numero 639 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, segretario:

« Art. 3.

Inammissibilità della sanatoria

In nessun caso è ammissibile la sanatoria per:

a) le costruzioni ricadenti in aree demaniali, comprese quelle marittime;

b) le costruzioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a viabilità;

c) le costruzioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a pubbliche finalità, ove non sia possibile provve-

dere diversamente anche a mezzo di varianti. In quest'ultimo caso i trasgressori, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 61, sono tenuti a corrispondere una somma pari al valore di esproprio, calcolato ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 delle aree occupate dalle costruzioni, comprese le pertinenze;

d) le costruzioni realizzate nell'ambito delle aree soggette a trasferimento da parte degli organi dello Stato per motivi di pubblica incolumità;

e) le costruzioni eseguite in violazione dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, numero 78, con esclusione delle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Le predette condizioni devono essere documentate nel modo previsto dal secondo comma del precedente articolo 2;

f) le costruzioni in violazione di norme igienico-sanitarie non ritenute sanabili dalle autorità competenti;

g) le costruzioni sorte in contrasto con i vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, numero 1497 e dalla legge 1 giugno 1939, numero 1089 o posti in essere da strumenti urbanistici sulle aree o edifici interessati, ove le autorità che hanno posto i vincoli ritengano che sussista lesione degli interessi pubblici tutelati dai vincoli stessi di carattere paesaggistico, archeologico, storico-artistico;

h) le costruzioni catastate o catastabili come ville (A/A) ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al primo comma, della lettera c), sesto rigo, sostituire le parole « dall'articolo 61 » con « dall'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, segretario:

« Art. 4.

Obbligo della revisione generale degli strumenti urbanistici

I comuni che abbiano proceduto alla perimetrazione delle zone interessate da insediamenti che presentino particolare disordine urbanistico edilizio sono obbligati a procedere alla revisione globale degli strumenti urbanistici generali entro un anno dalla data di approvazione della delibera di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.

Dopo l'approvazione di tali strumenti, l'attività edilizia nelle zone di cui al precedente articolo 1 si svolgerà in conformità alle previsioni degli stessi.

Trascorso il termine di cui al primo comma l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MARINO, segretario:

« Art. 5.

Facoltà dei comuni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per motivi di rilevanza sociale ed economica, è in facoltà dei consigli comunali deliberare la estensione a tutto il territorio comunale, con le medesime modalità e condizioni, delle disposizioni previste dall'articolo 2 in favore dei proprietari di costruzioni destinate ad uso residenziale, produttivo o di servizio, sorte senza o in

contrasto con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti o comunque senza licenza o concessione o in difformità da questa, tanto nell'ambito che al di fuori del perimetro di edificazione, sempre che si tratti di edifici realizzati entro il 30 settembre 1978 e non ricorrano le situazioni previste dall'articolo 3 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

MARINO, segretario:

« Art. 6.

Obblighi del sindaco

Per le costruzioni, i cui titolari non provvedano alla richiesta di concessione in sanatoria nei termini indicati dagli articoli 2 e 5 o che non possano ottenere la concessione in sanatoria secondo il disposto dell'articolo 3, il sindaco è obbligato ad applicare le sanzioni previste dalle leggi in vigore al momento in cui le costruzioni stesse sono state realizzate.

L'eventuale pagamento delle somme dovute, in relazione alle previste sanzioni amministrative, può essere ratizzato per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono rimosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, numero 639 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

MARINO, segretario:

« Art. 7.

Regolarizzazione edilizia pubblica

I comuni possono rilasciare concessioni in sanatoria, senza oneri, agli enti pubblici per la costruzione di alloggi popolari eseguiti, entro il 30 settembre 1978, senza licenza o concessione ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Sardo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano senza oneri agli insediamenti destinati ad alloggi popolari ed a finalità sociali, eseguiti entro il 30 settembre 1978 ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

MARINO, segretario:

« Art. 8.

Strutture essenziali

Ai fini degli articoli 1, 2, 5 e 7 si intendono realizzati, entro il 30 settembre 1978, gli edifici di cui siano state portate a compimento almeno tutte le strutture essenziali ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

MARINO, segretario:

« Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Propongo che venga conferita delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Pongo in votazione il seguente titolo del disegno di legge, proposto dalla Commissione: « Norme sul riordino urbanistico edilizio ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge sarà effettuata successivamente.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Celebrazioni di Luigi Sturzo » (497/A).**

PRESIDENTE. Si passa al seguito dell'esame del disegno di legge: « Celebrazioni di Luigi Sturzo » (497/A), posto al numero 2.

Ricordo che il disegno di legge era stato rinviato nella seduta del 9 maggio 1979 in Commissione finanza essendo stati presentati dal Governo due emendamenti all'articolo 6 che comportavano modifiche nella spesa.

La suddetta Commissione, dopo aver esaminato gli emendamenti, ha espresso il proprio parere favorevole.

Pongo in votazione il primo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

articolo 6 bis:

« Per le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1971, numero 24, è autorizzata, per il triennio 1979-1981, la spesa di lire 250 milioni, di cui lire 30 milioni per l'anno finanziario 1979 ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

MARINO, *segretario:*

« Art. 7.

All'onere di lire 67 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

MARINO, *segretario:*

« Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento al titolo del disegno di legge: « Celebrazioni in onore di Luigi Sturzo ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Propongo che venga conferita delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'utilizzazione provvisoria del personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori Enalc, Inapli e Iniasa, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104 » (594/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Norme concernenti l'utilizzazione provvisoria del personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori Enalc, Inapli e Iniasa, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, numero 104 » (594/A), posto al numero 3.

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, ha facoltà di parlare per svolgere la relazione il Presidente della Commissione, onorevole Stornello.

STORNELLO, *Presidente della Commissione.* Mi rimetto al testo della relazione dei deputati proponenti.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, segretario:

« Art. 1.

Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione siciliana in tema di personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (Enalc), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (Inapli) e Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (Iniasa) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, numero 104 e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, provvisoriamente dal 15 maggio 1979, del personale dei suddetti Enti disciolti.

Il Presidente della Regione è autorizzato a destinare il personale di cui al precedente comma presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, gli enti pubblici regionali e gli enti locali ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

sopprimere l'articolo 1;

— dagli onorevoli La Russa, Traina, Capitulmino, Plumari ed altri:

dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad avvalersi del personale già dipendente dai suddetti Enti disciolti alla data dell'1 giugno 1975 ».

MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dal giorno in cui la Commissione esitò questo disegno di legge ad ora è intervenuto il fatto nuovo della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Norme di attuazione, per cui effettivamente l'articolo 1, così come propone il Governo, dovrebbe essere soppresso, e ciò perché lo stesso articolo 1 recita: « Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione ».

Tali rapporti sono stati definiti; resta, però, un problema politico che è quello di vedere in sede regionale, e quindi nella nostra Assemblea, come verrà riorganizzata tutta l'attività che riguarda l'addestramento professionale.

Evidentemente, una volta che sopprimiamo l'articolo 1, l'emendamento aggiuntivo può diventare un articolo a sé.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi atteggiamenti di incoerenza e di qualunquismo assunti in alcuni momenti all'interno di questa Assemblea da colleghi e gruppi che in termini personali stimo hanno creato a continuano a creare all'interno del nostro Paese e della nostra Regione quella confusione e quella perdita di credibilità nelle istituzioni democratiche che porteranno anche nelle prossime scadenze elettorali tanta gente, che non crede più nelle forze politiche rappresentate attualmente in maniera massiccia all'interno delle istituzioni, a votare a favore di forze di contestazione che vogliono cambiare i metodi con cui vengono portate avanti in certe occasioni alcune iniziative all'interno dell'Assemblea.

Bisogna fare chiarezza, bisogna avere il coraggio di assumersi sempre, a testa alta, le proprie responsabilità. Non è possibile, onorevoli colleghi, fare nelle piazze un certo tipo di discorso e poi in Assemblea o in Commissione comportarsi in maniera diversa ed incoerente; non è possibile portare avanti iniziative frutto di pressioni più o meno occulte, frutto di atti che possiamo definire di prepotenza nei confronti e del Governo e delle stesse forze parlamentari.

Secondo me, l'emendamento presentato dal Governo non soltanto svuota di contenuto lo stesso disegno di legge, ma sta ad indicare una volontà precisa di non dare applicazione alle stesse norme della legge sulla formazione professionale che il Governo nazionale ha approvato nei giorni scorsi e che da parte nostra non si vuole in nessuna maniera portare avanti.

Occorre un nuovo modo di governare che spinga l'Assemblea ad invitare i lavoratori a fare il proprio dovere.

I dipendenti dell'Iniasa, dell'Inapli e dell'Enalc sono una categoria di lavoratori che senz'altro merita la nostra fiducia e che vuole lavorare ed impegnarsi. Invece, per l'Assemblea regionale siciliana questi dipendenti non meritano di lavorare, debbono continuare a svolgere un ruolo che loro stessi non sanno quale sia, aspettando che la Regione — non si sa quando — legiferi nel settore della formazione professionale. Ed intanto noi assistiamo ad una situazione drammatica all'interno della nostra Regione e nei nostri comuni: ovunque manca del personale e le buone leggi approvate dall'Assemblea non possono essere applicate.

Orbene, anziché mandare questi dipendenti laddove c'è bisogno del loro lavoro, l'Assemblea preferisce lasciarli in posti dove non possono esprimere tutto il loro impegno a servizio della nostra Regione.

Per questi motivi annuncio il mio voto contrario all'emendamento presentato dal Governo.

LEANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono d'accordo con l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

In definitiva, la pubblicazione delle Norme di attuazione non è un fatto nuovo e sopravvenuto, è qualche cosa che esisteva al momento in cui è stato formulato il disegno di legge. Peraltro l'articolo 1 fa salvi tutte le azioni ed i provvedimenti successivi, così come stabilisce che resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali.

Quindi, il fatto che siano state pubblicate le Norme di attuazione non modifica la situazione giuridica di fatto esistente al momento in cui è stato formulato il disegno di legge, né pregiudica le iniziative successive della Regione in ordine al problema del personale dei disciolti enti nazionali d'istruzione professionale.

Pertanto, sono del parere che va mantenuto esattamente il testo dell'articolo 1, il quale non pregiudica minimamente né le competenze della Regione, né le successive iniziative che potremo decidere di prendere.

LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dal Governo impone qualche riflessione perché, così come è posto, il disegno di legge non avrebbe più senso, né vale il discorso fatto dall'onorevole Messina della pubblicazione delle Norme di attuazione, perché queste ultime, che io sappia, non sono state pubblicate.

Quindi, o noi legiferiamo in un senso ed il disegno di legge ha un suo significato, o noi legiferiamo in un altro senso considerando pubblicate le norme di attuazione e allora il disegno di legge deve ritornare in Commissione per essere completamente riesaminato.

Pertanto, o noi diamo certezza a questi lavoratori approvando per intero oggi stesso il disegno di legge esitato dalla Commissione, oppure non diamo loro questa certezza ed inviamo nuovamente in Commissione il disegno di legge per migliorarlo rivedendolo alla luce delle Norme di attuazione che si dice siano state pubblicate.

MATTARELLA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo esitato dalla Commissione ha necessità degli emendamenti che sono stati presentati per la ragione obiettiva ed insuperabile che sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 12 maggio le Norme di at-

tuazione in materia e le stesse dettano delle disposizioni che hanno un grado di incisività, come è noto, superiore a quello delle leggi regionali.

Pertanto, il testo del disegno di legge, così come era uscito dalla Commissione nel momento in cui le Norme di attuazione non erano state ancora pubblicate, non è praticabile.

L'entrata in vigore delle Norme di attuazione determina la superfluità e l'inutilità del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge così come è stato proposto dalla Commissione perché esse specificano che la Regione si avvale di questo personale e detta le modalità con cui può essere utilizzato dall'Amministrazione regionale nel suo complesso.

Anche il secondo comma dell'articolo 1 non è praticabile perché apparirebbe in netto contrasto con le Norme di attuazione che, ripeto, hanno un grado di incisività ed un valore maggiore di quello delle norme regionali.

E' opportuno, invece, che rimanga l'articolo 2 che garantisce in termini più netti il trattamento economico del personale. Preoccupazioni relative all'impiego di questo personale nell'Amministrazione regionale non ce ne sono, proprio perché le Norme di attuazione consentono alla Regione, nella sua complessità di struttura amministrativa regionale, l'utilizzo del personale stesso.

Peraltro, questo disegno di legge non detta norme di carattere organico sulla formazione professionale in Sicilia e sull'utilizzo futuro del personale degli enti disciolti, in relazione all'attività che verrà fuori da una necessaria ed urgente iniziativa legislativa di carattere complessivo.

Quando noi legifereremo in questa materia, è chiaro che dovremo dettare delle norme non solo sull'attività professionale, ma anche sull'utilizzazione di questo personale.

Allo stato, il disegno di legge, per l'obiettivo che si era prefisso e per quello che si dovrà prefiggere nel testo che sarà approvato dall'Assemblea, rende superfluo l'articolo 1 perché l'utilizzazione nell'amministrazione regionale del personale degli enti disciolti è garantita dalle Norme di attuazione entrate recentemente in vigore.

Quindi, preoccupazioni di segno contrario non ve ne sono; le preoccupazioni e gli obiettivi che attengono all'utilizzazione ed all'at-

tività « definitiva » della formazione professionale nella Regione troveranno ingresso in un altro strumento legislativo.

Pertanto, gli emendamenti presentati sono in coerenza con le finalità del disegno di legge già stabilite in Commissione e sono dettati esclusivamente dalla sopravvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 12 maggio 1979 delle Norme di attuazione così come la Commissione paritetica le aveva definite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pertanto l'emendamento degli onorevoli La Russa, Traina ed altri è precluso.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, segretario:

« Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo, utilizzato a norma della presente legge, compete un trattamento economico pari a quello già spettante a carico degli uffici di liquidazione degli enti di appartenenza, con l'integrazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1979, numero 32.

Allo stesso personale compete, altresì, il trattamento di assistenza spettante al personale dell'Amministrazione regionale ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

al primo comma, dopo le parole « al personale... » aggiungere « dei disciolti enti nazionali per l'addestramento dei lavoratori del commercio (Enalc), istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (Inapli) e istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (Iniasa) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, numero 104 »;

sopprimere le parole « di cui al prece-

dente articolo, utilizzato a norma della presente legge »;

sostituire il secondo comma con il seguente:

(E' approvato)

« Lo stesso personale conserva nei confronti dell'Amministrazione regionale lo stato giuridico goduto presso gli enti di provenienza ».

Pongo in votazione il primo emendamento. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il terzo emendamento. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Articolo 2 bis:

« L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dai suddetti enti disciolti alla data del 1° giugno 1975 ».

MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero che l'Assessore, così come si era impegnato, dichiarare in Aula il numero di queste persone in modo che resti consacrato agli atti parlamentari.

NICITA, Assessore alla Presidenza. Tre elementi.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati

presentati, dagli onorevoli Rosso, Germanà, Rosano ed altri, i seguenti emendamenti:

dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti articoli:

« Art. 2 bis. — A decorrere dall'1 gennaio 1979 al personale del soppresso ente (Gioventù italiana) di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma della legge regionale numero 32 del 17 marzo 1979, nel caso in cui il trattamento economico di cui fruisce risulti inferiore allo stipendio della classe iniziale di ciascuna qualifica del personale dell'Amministrazione regionale, è corrisposta una indennità mensile pari alla differenza fra i due trattamenti, tenendo conto delle rispettive variazioni »;

« Art. 2 ter. — Il personale di cui al precedente articolo può essere autorizzato a prestare servizio, oltre il normale orario di ufficio, ai sensi delle norme vigenti in materia, nei limiti del numero delle ore mensili di lavoro straordinario fissato per i dipendenti regionali.

Il compenso per il lavoro straordinario è determinato con riferimento al trattamento economico della classe iniziale di ciascuna qualifica del personale dell'Amministrazione regionale ».

Faccio rilevare agli onorevoli colleghi che, comportando gli emendamenti un aumento di spesa, necessitano del parere della Commissione di finanza.

ROSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti testé annunciati.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, segretario:

« Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo

60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, segretario:

« Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al primo comma aggiungere « ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Propongo che venga conferita delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

(E' approvato)

Discussione del disegno di legge: « Norme finanziarie per l'attuazione di disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche, concernente provvedimenti in fa-

vore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » (584/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Norme finanziarie per l'attuazione di disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1975, numero 25 e successive modifiche, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » (584/A), posto al numero 4.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Cagnes, per svolgere la relazione.

CAGNES, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione riguarda un provvedimento che la Commissione ritiene necessario ed opportuno ai fini del finanziamento della Conferenza regionale dell'emigrazione che si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 luglio.

Il provvedimento si rende necessario perché nel bilancio preventivo del 1979 non esiste una dotazione finanziaria che permette la possibilità di finanziare la manifestazione.

La Conferenza ci sembra un atto politico importante sia perché permette alla nostra Regione di sentire le esigenze che verranno manifestate dagli emigrati italiani e da quelli provenienti dall'estero, sia perché in quella Conferenza certamente saranno discusse le linee fondamentali del nuovo progetto organico sull'emigrazione che dovrà essere poi esaminato da quest'Assemblea e su cui noi siamo notevolmente in ritardo nei confronti anche delle altre regioni italiane.

Il disegno di legge, oltre a questo provvedimento di carattere finanziario, prevede che le conferenze regionali per l'emigrazione si tengano ogni due anni; prevede, altresì, che il regolamento che dovrebbe essere discusso ed approvato dalla Consulta dell'emigrazione sia almeno fino al 31 dicembre 1979 redatto dal Governo.

Per questi fini il disegno di legge propone un finanziamento di 150 milioni.

Noi raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione immediata del presente disegno di legge, altrimenti sarebbe impossibile tenere la Conferenza dell'emigrazione.

Devo solo aggiungere, per notiziare i col-

leggi, che la Conferenza dell'emigrazione vedrebbe la presenza di dieci emigrati per i Paesi extra-europei, di sessanta per i paesi europei e di dieci provenienti dall'Italia centro-settentrionale.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, segretario:

« Art. 1.

La lettera d) dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, numero 25, è sostituita dalla seguente:

"d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione, con la partecipazione di rappresentanze dirette degli emigrati. Le rappresentanze sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale — sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana — e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i paesi europei ed a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nella scelta delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari paesi" ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, segretario:

« Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui al precedente articolo con le modalità dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, numero 60.

Ai fini del pagamento delle spese di viaggio, i biglietti di andata e ritorno dovranno essere esibiti durante i lavori della conferenza ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, segretario:

« Art. 3.

Il regolamento di esecuzione emanato a norma dell'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, numero 60, ha efficacia fino al 31 dicembre 1979 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, segretario:

« Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, numero 25 e successive modifiche ed integrazioni, relativi al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della consulta regionale dell'emigrazione, nonché dall'articolo 2 della presente legge, relativi al rimborso delle spese di viaggio ai componenti le rappresentanze de-

gli emigrati partecipanti alla conferenza regionale dell'emigrazione, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, numero 25, connessi sia con l'attuazione dei compiti ed il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione, sia con la organizzazione e lo svolgimento della conferenza regionale dell'emigrazione, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MARINO, segretario:

« Art. 5.

All'onere complessivo di lire 150 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle economie del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, utilizzabili a norma dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Titolo I - Rubrica 6 - Categoria III - Codici 3/2.4/4.1.5/1/1/07/-/1/-.

Capitolo 34351 (Nuova istituzione). Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della consulta regionale dell'emigrazione; rimborso spese di viaggio ai

componenti le rappresentanze degli emigrati partecipanti alla conferenza regionale dell'emigrazione: + 75 milioni;

Capitolo 34352 (Modificata la denominazione). Spese per l'attuazione dei compiti ed il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento della conferenza regionale dell'emigrazione: + 75 milioni ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

« Art. 5 bis. — All'aumento della spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo si provvede con parte delle economie del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, utilizzabili a norma dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 »;

« Art. 5 ter. — Il capitolo 34351 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, compreso nello annesso numero 1 del bilancio medesimo, corrispondente al capitolo 34351 istituito con l'articolo 5 bis della presente legge, è soppresso.

I residui vigenti all'1 gennaio 1979 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47, trasferiti al citato capitolo 34351 di nuova istituzione ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

MARINO, segretario:

« Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione:

« Norme finanziarie per l'attuazione di disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1975, numero 25 e successive modifiche, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Propongo che venga conferita delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

La votazione finale del disegno di legge sarà effettuata successivamente.

Discussione del disegno di legge: « Liquidazione a saldo degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1977 e precedenti » (571/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Liquidazione a saldo degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, numero 26 e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1977 e precedenti » (571/A), posto al numero 5.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Cagnes, per svolgere la relazione.

CAGNES, Presidente della Commissione e

relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1970 con la legge numero 26 del 31 luglio la Regione siciliana adottò un provvedimento di alto valore sociale che in verità non è stato imitato e ripetuto da altre regioni italiane. Con la legge numero 26, cioè, la Regione siciliana ha considerato giusto dare gli assegni familiari alla categoria degli artigiani.

La dotazione di questa legge nei vari anni è stata cospicua, pur tuttavia, per motivi vari, alcuni obiettivi ed altri soggettivi, questa legge non ha visto soddisfatte le richieste degli artigiani nella maniera più completa. La conseguenza, quindi, è stata che, volta a volta, anno per anno, siamo stati costretti a notare che non era possibile soddisfare una parte degli artigiani aventi diritto agli assegni familiari attraverso la dotazione finanziaria esistente nei bilanci dei vari anni. Si è creata, quindi, una situazione debitoria nei confronti degli aventi diritto tale da costringere la Regione siciliana nel 1977 ad emanare un nuovo provvedimento a copertura delle deficienze finanziarie riscontrate. La legge numero 44 del 1977, infatti, autorizzava l'Assessore ad utilizzare lo stanziamento del 1976 per pagare anche tutte quelle partite che erano rimaste aperte onde soddisfare le giuste, legittime richieste di tutti gli aventi diritto. Anche questa legge non ha raggiunto del tutto il suo scopo, per cui oggi noi ci troviamo in una situazione che, in base alle informazioni in possesso della Commissione, si può rappresentare in questo modo: per il 1974 vi sono ancora artigiani che non hanno avuto gli assegni familiari per un totale di 150 milioni di lire; per il 1975 il finanziamento mancante è di 250 milioni; per il 1976 è di 400 milioni.

Nel 1977, come ho già ricordato, l'Assemblea regionale votò una legge che dava possibilità al Governo di utilizzare una parte del fondo stanziato per il 1977 per il pagamento di debiti arretrati. Nel 1977 i 10 miliardi stanziati vennero in gran parte utilizzati per il pagamento di questo debito pregresso: all'incirca, se le mie notizie sono esatte, venne utilizzata la somma di 7 miliardi e 100 milioni, rimanendo, quindi, un residuo di 2 miliardi e 900 milioni, per cui, per il pagamento degli assegni familiari del

1978, si prevedeva e si prevede che saranno necessari 5 miliardi di lire.

Ora, la Commissione ha esaminato un disegno di legge di iniziativa parlamentare che risolveva in modo definitivo questa situazione ed ha proposto di aggiungere un nuovo stanziamento di 6 miliardi e mezzo che permetterebbe di risolvere definitivamente la questione.

La Commissione finanza, forse per motivi di bilancio o forse per altri motivi, ha creduto, invece, di riproporre un provvedimento simile a quello che venne varato nel 1977 con la legge numero 44, e cioè una nuova autorizzazione al Governo ad utilizzare lo stanziamento del 1978 per il pagamento dei debiti arretrati.

Nella mia qualità di Presidente della Commissione credo che il disegno di legge, così come viene proposto, sulla base dell'intenzione del Governo e della Commissione finanza, debba essere approvato comunque perchè risolve situazioni pendenti da tempo.

Ho il dovere di dire, però, che questa soluzione che la Commissione finanza a maggioranza offre non è definitiva. Il Governo, infatti, avrà la possibilità di risolvere, con tale autorizzazione, le partite precedentemente aperte, ma creerà un nuovo buco finanziario notevole che rideterminerà una situazione analoga a quella che stiamo affrontando, per cui è certo che fra sei mesi l'Assemblea regionale sarà costretta a legiferare di nuovo.

Ora, tutto questo, dal punto di vista politico generale, non so quanto convenga, perchè la Regione da una parte si impegna con somme notevoli ad affrontare un problema che riteniamo giusto risolvere, dall'altra si mette in condizione di essere aggredita da una parte notevole di artigiani che non vedranno soddisfatta la loro richiesta riconosciuta dalla legge nei tempi opportuni.

La Commissione finanza pensa che l'utilizzo di una parte del fondo stanziato per l'esercizio in corso non creerà problemi, in quanto in genere la possibilità di pagare gli assegni familiari è sempre posticipata di un anno, e, sulla base di queste argomentazioni, ha modificato le decisioni della Commissione di merito offrendo questa proposta. Non mi pare formalmente una decisione di buona amministrazione; comunque pensiamo che il disegno di legge debba essere approvato così

come proposto, almeno per eliminare questo fatto antipatico dei debiti pregressi, che vanno, come ho già detto, dal 1974 fino al 1977, provocando malumori, scontenti ed irritazioni nella categoria.

CANGIALOSI, *Presidente della Commissione finanza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI, *Presidente della Commissione finanza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Commissione, onorevole Cagnes, ha chiamato in causa la Commissione finanza, che in realtà desiderava finanziare il disegno di legge con lo stesso stanziamento previsto dalla Commissione di merito; ma il Governo ha dichiarato di non avere disponibile la somma necessaria. Ora poiché il fondo dell'iniziativa parlamentare è esaurito, si è dovuto ripiegare su questa richiesta del Governo formulata dall'Assessore al bilancio per esitare questo disegno di legge che da tanto tempo non si riesce a sbloccare.

MACALUSO, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento in trattazione è stato ampiamente dibattuto nel passato e soprattutto all'atto dell'elaborazione del bilancio della Regione quando il problema fu presentato nella sua reale entità.

La soluzione oggi proposta è la stessa che a suo tempo ci eravamo dichiarati pronti ad accettare, in quanto solo con una legge si possono pagare gli arretrati a partire dal 1974, purché questa non elimini lo stanziamento degli anni successivi.

Mi rendo conto che l'attuazione di una legge richiede delle somme che vanno trovate prima di portare avanti altre leggi che impegnino altre somme non meno rilevanti di quelle necessarie per la categoria degli artigiani, i cui diritti ritengo siano inalienabili e da rispettare.

CAGNES, *Presidente della Commissione e relatore*. Sono diritti quesiti.

MACALUSO, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Rifacendomi alle dichiarazioni del Presidente della Commissione di merito, di cui condivido appieno le argomentazioni, al fine di tutelare i diritti della categoria degli artigiani, ritengo opportuno accettare la legge così com'è, ma con l'impegno — e chiedo all'Assemblea di operare in tal senso — che a brevissima distanza sarà presentato un altro disegno di legge che ripristini il finanziamento del 1978. Infatti, è vero che queste competenze vengono pagate con un anno di ritardo, ma è da dire che si tratta di un ritardo derivante dal fatto che la contabilità è diventata estremamente caotica e complessa per cui dai sei mesi necessari si è passati ai tempi attuali (un anno). Per questi motivi ritengo che si debba fare qualcosa per mutare questa situazione.

Quindi mi rimetto alle decisioni finali della Commissione finanza ed alla relazione della Commissione di merito, con l'impegno diretto del Governo che sarà presentato un disegno di legge di iniziativa governativa per affrontare in modo definitivo il problema.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, *segretario*:

« Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo 33007 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è destinato anche alla liquidazione degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, numero 26, e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni dal 1974 al 1977 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, *segretario*:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge proposto dalla Commissione: « Liquidazione a saldo degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, numero 26 e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1977 e precedenti ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge sarà effettuata successivamente.

Discussione del disegno di legge: « Pagamento saldo spese per le scuole materne gestite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51 » (540 - 449/A).

PRESIDENTE. Propongo di passare all'esame del disegno di legge: « Pagamento saldo spese per le scuole materne gestite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, numero 51 » (540-449/A), posto al numero 8.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Cagnes, per svolgere la relazione.

CAGNES, *Presidente della Commissione e relatore*. Mi rimetto al testo della relazione del Governo.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, segretario:

« Art. 1.

Per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita o di fine servizio, compresi i relativi oneri riflessi, al personale in servizio sino al 31 agosto 1975 nelle scuole materne gestite dai patronati scolastici ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, numero 51, nonché per eventuali oneri riflessi per il servizio di supplenza prestato nelle scuole materne medesime nel periodo sopraindicato, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 100 milioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, segretario:

« Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

« Titolo I - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, rubrica 2, categoria II, capitolo 36602 (nuova istituzione) 2.4.1./2.2.1./1/1/04 -/1/legge regionale numero 51 del 1969 - legge regionale numero 2 del 1972: « Indennità di buonuscita, comprensiva degli

oneri riflessi, da liquidare al personale delle scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio sino al 31 agosto 1975 », più lire 100 milioni.

Titolo II - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, capitolo 60751: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso », meno lire 100 milioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, segretario:

« Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo del disegno di legge proposto dalla Commissione: « Pagamento saldo spese per le scuole materne gestite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, numero 51 ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Discussione del disegno di legge: « Incremento del fondo di cui all'art. 3, n. 5, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Ircac » (602/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Incremento del fondo di cui all'articolo 3, numero 5, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1963, numero 12 e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Ircac » (602/A), posto al numero 7.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Cangialosi, per svolgere la relazione.

CANGIALOSI, *Presidente della Commissione e relatore*. Mi rimetto al testo.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MARINO, *segretario*:

« Art. 1.

Il fondo di cui all'articolo 3, numero 5, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1963, numero 12 e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso l'Ircac è incrementato di lire 10 mila milioni per concorso interessi a favore di Istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, convenzionati con il medesimo Ircac, che effettuano finanziamenti a cooperative e loro consorzi per l'ammasso volontario di uva ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973, numero 28 e successive integrazioni e modifiche.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1973, numero 28 e successive modifiche, è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 13 della suddetta legge, la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1979 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Ravidà, Germanà ed altri il seguente emendamento:

al primo comma, dopo la parola « consorzi » aggiungere le altre « ed ai consorzi agrari provinciali ».

RAVIDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVIDÀ. Signor Presidente, onorevoli col-

leghi, da sempre i consorzi agrari provinciali attraverso i loro enopoli hanno effettuato operazioni di ammasso regolarmente sostenute dalla Regione siciliana con le medesime norme d'incentivo che sono state riservate alle cantine sociali e loro consorzi. In particolare, anche quest'anno, fidando nella medesima disciplina (per tutti valga il richiamo all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, numero 28), i consorzi agrari provinciali attraverso i loro enopoli hanno ammassato quasi 300 mila quintali di uva, corrispondenti a migliaia di partite di piccoli e medi coltivatori.

Evidentemente l'emendamento che si propone tende a prorogare, così come lo proroghiamo per le cantine sociali, l'intervento anche a favore di questi enopoli, avuto riguardo agli interessi legittimi di tanti ammassatori che hanno conferito appunto presso tali enopoli fino ad ora riconosciuti equiparabili alle cantine sociali da parte di tutta la pregressa legislazione della Regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi;

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MARINO, *segretario*:

« Art. 2.

In aderenza a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1979, numero 73, il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana è autorizzato a versare anticipatamente e fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni, all'entrata del bilancio della Regione, le somme eccedenti il fabbisogno finanziario occorrente per le finalità della predetta legge regionale 3 maggio 1979, numero 73 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MARINO, segretario:

« Art. 3.

All'onere di lire 10.600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 10 mila milioni con le entrate previste dal precedente articolo e quanto a lire 600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio medesimo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MARINO, segretario:

« Art. 4.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

Titolo II - Categoria VI - Rubrica 2 - Capitolo 2711 (nuova istituzione) /05 - 1.2.6. - /1 « Somma da versare dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana », più lire 10 mila milioni.

SPESA

Capitolo 55464: Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, più lire 600 milioni;

Capitolo 75204: Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, più lire 10 mila milioni;

Capitolo 60751: Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, meno lire 600 milioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MARINO, segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge sarà effettuata successivamente.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di rinviare la seduta, desidero informarvi che nella Conferenza dei Capigruppo tenutasi nel primo pomeriggio è stato concordato all'unanimità di esaminare ed approvare, prima dell'imminente conclusione della sessione in corso, il disegno di legge « Provvedimenti per il settore zolfifero » (604/A), esitato oggi dalle Commissioni competenti.

Per consentire la realizzazione di questo programma, senza ostacolare l'assolvimento degli impegni connessi con la campagna elettorale, è stato all'unanimità concordato, senza che questa eccezionale procedura costituisca precedente, di porre all'ordine del giorno della prossima seduta il predetto disegno di legge.

La seduta, pertanto, è rinviata alle ore 23,30 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Discussione dei disegni di legge:

1) « Provvidenze in favore dei produttori di grano duro per l'annata agraria 1979 » (597 - 598 - 601/A);

2) « Provvedimenti per il settore zolfifero » (604/A).

III — Discussione unificata di mozione e di interpellanza:

a) mozione numero 111: « Censura all'Assessore per l'agricoltura e le foreste in relazione ai fatti connessi alla costruzione della diga Garcia », degli onorevoli Vizzini, Ammavuta, Laudani ed altri;

b) interpellanza numero 509: « Normalizzazione della gestione amministrativa dei consorzi di bonifica », degli onorevoli Cusimano, Tricoli ed altri.

IV — Votazione finale dei disegni di legge:

1) « Nuove norme per l'erogazione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati psichici irrecuperabili » (25 - 307 - 526 - 555/A);

2) « Norme in materia di gestione degli alloggi regionali » (577/A);

3) « Rimborso delle spese anticipate dall'Enaip per la gestione dei centri di servizio culturale operanti in Sicilia » (518/A);

4) « Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale del dramma antico » (378/A);

5) « Ulteriore proroga al Comune di Lipari della concessione di acque termominerali denominata San Calogero » (587/A);

6) « Modifica della legge regionale 4 dicembre 1978, numero 63, recante provvedimenti per lo sviluppo delle isole minori » (565/A);

7) « Istituzione di corsi di qualificazione professione e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla " Costruzioni in cemento S.p.a. " di Palermo » (574/A);

8) « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo » (566/A);

9) « Riconoscimento di servizi al

personale dell'Amministrazione regionale » (539 - 559/A);

10) « Convalida dei decreti emanati dal Presidente della Regione concernenti prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978 » (596/A);

11) « Norme sul riordino urbanistico-edilizio » (595 - 588 - 589/A);

12) « Celebrazioni di Luigi Sturzo » (497/A);

13) « Norme concernenti il personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori Enalc, Inapli e Iniasa, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, numero 104 » (594/A);

14) « Norme finanziarie per l'attuazione di disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1975, numero 25 e successive modifiche, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » (584/A).

15) « Liquidazione a saldo degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, numero 26 e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1977 e precedenti » (571/A);

16) « Incremento del fondo di cui all'articolo 3, numero 5, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1963, numero 12 e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Ircac » (602/A);

17) « Pagamento saldo spese per le scuole materne gestite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, numero 51 » (540-449/A).

V — Elezione di un membro della Commissione provinciale di controllo di Ragusa.

La seduta è tolta alle ore 23,15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Consigliere parlamentare

Dott. Loredana Cortese

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo